Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Giovedì, 7 settembre — Numero 210

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Domani, 8 settembre 1911, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ,,.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 928 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 31 gennaio 1895, n. 73;

Visto il regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i RR. decreti 20 novembre 1902, n. 487, e 11 dicembre 1902, n. 507;

Visti i RR. decreti 1° febbraio 1903, n. 52; 18 giugno 1903, n. 402; 8 maggio 1904, n. 266; 3 marzo 1910, n. 217; 12 giugno 1910, n. 331; 29 settembre 1910, n. 804;

Su conforme proposta della commissione istituita in virtù dei Nostri decreti 8 luglio 1904, n. 346 e 8 novembre 1908, n. 655;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo e all'ultimo comma dell'art. 136 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, sono sostituiti i seguenti:

(Primo comma). I segnatasse sono di 10 specie: cioè da centesimi 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, da L. 1, 2 e 5.

(Ultimo comma). Quelli da L. 1 a 5 sono identici agli altri, tranne nel colore del contorno, che è turchino chiaro.

Art. 2.

Il R. decreto 18 giugno 1903, n. 402, con cui fu autorizzata l'emissione di segnatasse da L. 50 di color giallo Washington e di L. 100 di colore azzurro Berlino è abrogato.

L'uso dei segnatasse da L. 10, 50, 100 negli uffici esecutivi alla dipendenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed in quelli delle Colonie è abolito. I detti segnatasse sono perciò posti fuori di corso ed è concessa al Governo la facoltà di disporne la vendita a scopo di collezione, al prezzo che sarà determinato con decreto Ministeriale.

Art. 3.

All'art. 18 delle disposizioni approvate col R. decreto 12 giugno 1910, n. 331, è sostituito il seguente:

Il magazziniere centrale dei telegrafi fornisce direttamente:

a) ai direttori dello costruzioni telegrafiche e telefoniche i soli materiali di linea;

b) alle Direzioni delle poste e dei telegrafi, già sedi di compartimento telegrafico, i materiali per gli uffici (compresi gli uffici dei direttori delle costruzioni), per le officine ed i pezzi di ricambio, ed a sè stesso i materiali per il proprio ufficio;

c) all'Istituto superiore postale-telegrafico telefonico i materiali di qualsiasi categoria, per gli uffici dipendenti.

I direttori delle costruzioni, per i materiali di cui alla lettera *a*) ed i funzionari incaricati del ricevimento e della custodia dei materiali di cui alla lettera *b*), forniti alle Direzioni provinciali, assumono veste di « depositari principali », nei loro rapporti col magazziniere centrale.

Alla lor volta i « depositari principali » presso le Direzioni provinciali, di cui alla lettera *b*), forniscono le Direzioni locali, quelle delle costruzioni, gli uffici, le officine e loro stessi.

Il funzionario incaricato presso l'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico del ricevimento e della custodia dei materiali di cui alla lettera *c*), assume anch'esso veste di « depositario principale » verso lo stesso magazziniere e verso gli uffici dipendenti dall'Istituto medesimo.

Art. 4.

Sono approvate le disposizioni contenute negli articoli allegati, viste, d'ordine Nostro, dal ministro delle poste e dei telegrafi, portanti modificazioni agli ordinamenti contabili di quell'Amministrazione.

È abrogata ogni disposizione precedente contraria a quelle approvate col presente decreto, che avrà effetto dal 1° luglio 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CALISSANO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

TITOLO I.

Entrate di bilancio

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le entrate per i proventi della posta e del telegrafo sono comprese in unica contabilità, da riassumersi dalle Direzioni provinciali, nell'ambito della rispettiva provincia e poscia dal Ministero nelle forme, nei termini e secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Le entrate dipendenti:

a) dallo smercio di carte valori postali in corso nel Regno;

b) dalla francatura dei giornali, periodici e stampe col metodo del conto corrente;

c) da cause diverse;

d) dall'emissione di vaglia, di titoli di credito postali, e per giro abusivo di fondi;

e) dal nolo di caselle, bolgette, sacchetti, e dalla provvigione dovuta all'Amministrazione postale per la corrispondenza privata spedita e ricevuta in conto corrente;

f) dallo scambio dei pacchi e delle scatolette da o per l'estero;

g) dalla corrispondenza telegrafica privata, interna e internazionale;

sono accertate, riscosse e versate in tesoreria, a cura delle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi del Regno.

Quelle relative alle carte-valori postali in corso negli uffici italiani all'estero sono accertate, riscosse e versate dalle Direzioni provinciali dalle quali essi dipendano: il prodotto, infine, derivante dallo smercio, per collezione, di carte-valori postali, sieno esse in corso negli uffici italiani all'estero e nelle colonie o fuori corso o dei cessati Governi italiani, dalla sola Direzione provinciale di Torino.

Delle altre entrate, pur comprese nel quadro di classazione relativo, di pertinenza dell'Amministrazione postale-telegrafica, accertate nel Ministero, la riscossione ed il versamento sono affidati al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma.

Ove si verifichino nuove fonti di entrata, di natura tale da non permetterne l'accertamento presso le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, il ministro determina se debbano essere accertate nel Ministero e poscia riscosse e versate in tesoreria dalla Direzione provinciale di Roma, o debba la Direzione stessa essere incaricata anche del loro accertamento.

Art. 3.

Sono contabili per entrate di bilancio e soggetti a giudizio di conto:

a) per danaro e per materia (carte-valori postali in corso): i cassieri provinciali.

b) per sola materia:

il magazziniere centrale presso la Direzione provinciale di Torino, per le carte-valori postali in corso, tanto nel Regno quanto presso gli uffici italiani all'estero e le colonie, e così per quelle fuori corso e dei cessati Governi.

I cassieri provinciali presso le direzioni alla dipendenza delle quali trovinsi uffici italiani all'estero, esclusi quelli dei dominî coloniali in Africa, sono anche contabili per le carte-valori speciali in uso nelle località ove quegli uffici hanno sede.

Indipendentemente dalla custodia del danaro e delle carte-valori postali, della diramazione di queste agli uffici nell'ambito della rispettiva provincia od in suolo estero, i cassieri sono pure incaricati:

1° di custodire i registri di accettazione della corrispondenza telegrafica e così dei buoni per telegramma di risposta pagata; i bollettari del dazio consumo ed in genere tutti quegli stampati destinati a dare quietanza di esazioni. Dell'integrità e dell'uso indebito di questo materiale contabile, i cassieri rispondono in via amministrativa e disciplinare;

2° della gestione dell'ufficio locale di cassa, e sono quindi ad essi estese le disposizioni del successivo art. 12, in quanto siano applicabili.

Art. 4.

Il magazziniere presso la Direzione provinciale di Torino, nei limiti del fabbisogno concordato annualmente col Ministero del tesoro, fa richiesta delle carte valori postali in corso occorrenti, al locale magazzino dell'officina delle carte valori, rilasciando di volta in volta ricevuta delle specie, qualità e quantità prelevate, nonchè del corrispondente importo. Si provvede dei « buoni risposta » dall'ufficio internazionale dell'Unione postale universale sedente in Berna; e cura, in concorso del controllore, la custodia in armadi a duplice e differente serratura, delle carte valori comunque ricevute: infine, su richiesta, fornisce:

1° alle casse provinciali le carte valori in corso nel Regno e quelle speciali per uso degli uffici italiani all'estero;

2° ai Governi della Colonia eritrea, e della Somalia italiana, e alle Amministrazioni estere, per collezioni, le carte valori in corso tanto ordinarie, quanto speciali;

3° ai privati collezionisti le carte valori fuori corso o dei cessati governi, o speciali in corso sia negli uffici italiani all'estero sia nelle colonie.

Art. 5.

I francobolli servono a rappresentare il pagamento anticipato di qualunque tassa dovuta per lettere, pieghi, campioni e stampe e così per la emissione di tessere personali di riconoscimento. Possono del pari servire per completare od anche rappresentare, in casi speciali, le tasse di spedizione dei pacchi per l'interno, dei pacchi e delle scatolette per l'estero.

L'uso dei francobolli è esteso alla rappresentazione dell'avvenuto pagamento:

a) delle tasse di rinnovazione dei vaglia; e della loro estinzione fuori distretto o per girata di titoli fuori piazza;

b) del prezzo di costo degli stampati di servizio ceduti al pubblico;

c) delle contravvenzioni elevate, a sensi di legge, nel servizio dei pacchi postali e per diritti di magazzinaggio;

d) delle ammende inferiori ad « una lira ». Per le ammende di una lira, per quelle insomma superiore e così per le ammende inferiori ad una lira in caso di mancato pagamento, è applicabile, per analogia, il disposto dall'art. 410 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, o dai regolamenti speciali per il personale dell'Amministrazione.

Ai sensi dei Regi decreti del 17 dicembre 1882, del 25 aprile 1889, nn. 1146 e 6059 (serie 3ª), i francobolli possono essere impiegati anche pel pagamento della tassa di spedizione dei telegrammi privati; per i piccoli depositi di risparmio, giusta i Regi decreti 18 febbraio e 25 novembre 1883, nn. 1216 e 1698 (serie 3ª) e per rappresentare il contributo minimo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350.

I segnatasse sono applicati dall'Amministrazione alla corrispondenza postale, quale segno rappresentativo delle tasse o soprattasse inerenti.

Art. 6.

Nelle Direzioni in cui l'ufficio di distribuzione è diviso da quello di arrivo e partenza, il capo della distribuzione conserva presso di sè i segnatasse da applicarsi sulle corrispondenze, in contraddittorio del capo dell'ufficio di arrivo e partenza. Nelle Direzioni in cui gli uffici di distribuzione, di arrivo e partenza sono invece riuniti, i segnatasse sulle corrispondenze sono applicati in contraddittorio fra il capo dell'ufficio e l'impiegato addetto alla distribuzione.

Art. 7.

I titolari degli uffici postali e postali telegrafici (salvo il disposto dal susseguente articolo per quelli presso le singole casse provinciali) si forniscono alla cassa della rispettiva Direzione delle carte-valori che presumibilmente possono loro occorrere nel mese stesso, tenuto conto di quelle in essere all'atto della richiesta. A questa uniscono un vaglia in esenzione di tassa a favore del cassiere provinciale per il corrispondente importo.

In via eccezionale possono far domande supplementari anche nel corso di ogni mese, mai però oltre il giorno 25.

Gli uffici succursali esistenti nei centri principali del Regno devono commisurare le richieste di carte-valori postali ad una somma non eccedente il quarto della cauzione, tenuto presente l'inessere all'atto della domanda. Le richieste relative possono farsi in qualsiasi giorno del mese.

Collo stesso procedimento, ma nei termini stabiliti, previ accordi con le direzioni provinciali delle poste e le locali Intendenze di finanza, gli uffici si forniscono dagli agenti finanziari, con vaglia a favore di questi, dei valori bollati e delle marche di cui debbono curare la rivendita.

I titolari degli uffici postali, telegrafici e postali-telegrafici che incassano per conto dei cassieri provinciali:

1° le tasse per l'emissione di vaglia interni ed internazionali, di titoli di credito postali e per giro abusivo di fondi;

2° le tasse di nolo di caselle, bolgette, sacchetti; i diritti di conto corrente per la corrispondenza privata;

3° i diritti devoluti all'Amministrazione postale italiana per lo scambio dei pacchi e delle scatolette da o per l'estero;

4° le tasse principali ed accessorie della corrispondenza telegrafica privata interna ed internazionale;

ne commutano il relativo importo in vaglia, in esenzione di tassa, a favore degli stessi cassieri provinciali, indicandovi a tergo la causale.

Ove gli incassi si riferiscano a somme da valere per francatura dei giornali, periodici e stampe in conto corrente o provengano da cause diverse, i vaglia, portanti pure la causale di emissione, sono intestati al capo dell'ufficio locale di cassa nelle stesse Direzioni provinciali, presso il quale ufficio si concentrano i proventi della specie.

Art. 8.

La commutazione in vaglia a favore dei cassieri provinciali o dei capi degli uffici locali di cassa, di cui al precedente articolo a cura dei titolari degli uffici ha luogo, per i proventi derivanti dalla francatura dei giornali periodici o stampe in conto corrente e così per cause diverse, contemporaneamente agli incassi; e pure contemporanea è la spedizione alla Direzione provinciale competente dei vaglia tratti. Per gli altri titoli, invece, enumerati all'art. 7 (nn. 1, 2,

3 e 4), la commutazione avviene l'ultimo giorno del mese per l'integrale importo, ed i titoli emessi sono allegati alle contabilità cui si riferiscano.

I titolari degli uffici locali presso le singole casse provinciali commutano invece seralmente in vaglia, come sopra, il provento « effettivo » derivante dalle carte valori vendute od applicate in seguito a prelevamento eseguito giornalmente dal deposito costituito presso i cassieri provinciali, a sensi dell'art. 4; e per gli altri proventi incassati, in quanto concernano le attribuzioni conferite a questi uffici, osservano, nelle commutazioni, i limiti e le altre norme comuni che precedono, intestando sempre i titoli a favore dei cassieri provinciali.

Degli incassi che non sono conseguenza di alienazione o di consumo di carte valori postali, i titolari degli uffici locali di cassa, dànno quietanza ai privati, da staccarsi da apposito bollettario.

Art. 9.

In eccezione al disposto degli articoli 7 e 8 i titolari degli uffici telegrafici, non facenti parte dei ruoli organici dell'Amministrazione postale telegrafica, si valgono degli uffici postali della stessa località o viciniori, a giudizio delle Direzioni, per la commutazione in vaglia degli incassi derivanti dalla accettazione della corrispondenza telegrafica, colla procedura da stabilirsi in apposite istruzioni, diretta a tenere costantemente in evidenza la responsabilità dei singoli titolari.

Agli uffici di cui trattasi sono peraltro applicabili le disposizioni dell'art. 19, in quanto li concernano, ed in parte quelle dell'articolo 2S.

Il versamento del prodotto agli uffici postali è obbligatorio, raggiunta la somma di L. 100 ed, in ogni caso, a fine di mese, qualunque sia la somma disponibile.

Art. 10.

Gl'incassi da servire quale deposito per la corrispondenza postale e telegrafica in conto corrente, oppure quale deposito cauzionale per la integrità di caselle e di sacchetti postali per la immissione od il recapito della corrispondenza postale, sono subito commutati in vaglia in esenzione di tassa a favore del gestore dei depositi presso la Direzione provinciale e resi esigibili mediante girata a favore dei cassieri.

I titolari che abbiano concordato con privati la spedizione ed il ricevimento in conto corrente della corrispondenza postale e telegrafica liquidano direttamente con i singoli correntisti i conti e li comprendono, come carte contabili, nei loro versamenti, affinchè il gestore provinciale possa rivalersi sui depositi costituiti ed ordinare il passaggio delle relative somme dalla contabilità dei depositi a quella dei vaglia e risparmi.

Liquidano altresì le provvigioni dovute per nolo di caselle, per uso di bolgette, di sacchetti e per la tenuta dei conti correnti, attenendosi al disposto dagli articoli 7 e 8.

L'accettazione della corrispondenza postale e telegrafica in conto corrente, cessa, di pieno diritto, appena esaurito il fondo anticipato e depositato presso il gestore. Chiunque contravvenga a questo tassativo divieto è tenuto responsabile dell'importo delle prestazioni abusivamente eseguite.

Art. 11.

Gli incassi:

a) per dazi, diritti doganali e quote di cambio liquidati sulle merci incluse nei pacchi e nelle scatolette postali da o per l'estero;

b) per dazio consumo liquidato come sopra ed anche sulle merci incluse nei pacchi circolanti nell'interno del Regno:

c) per i piccoli depositi provvisori da regolare nell'ufficio inerenti al servizio dei pacchi, delle riscossioni di effetti o per altre cause, sono regolati nel modo seguente:

I dazi, i diritti doganali, e le quote di cambio sono, a cura dei titolari degli uffici, commutati in vaglia in esenzione di tassa a favore del cassiere provinciale l'ultimo giorno di ciascun mese; il dazio consumo, quando l'incasso raggiunga L. 100, è pagato dagli stessi titolari direttamente ai comuni, agli appaltatori od alle dogane, laddove questo servizio sia stato assunto dallo Stato, e le quietanze conseguite in conto ed a saldo degli incassi fatti in ciascun mese sono unite ai conti generali di cassa di cui ai successivi articoli; i depositi provvisori per prestazioni richieste e consentite ai singoli uffici sono regolati, non appena eseguite le prestazioni, o con emissione di vaglia a favore del gestore provinciale dei depositi, o con reintegro alla cassa delle somme ad essa dovute, o con restituzione ai deponenti delle differenze fra il costo delle prestazioni ed il deposito costituito a seconda della causale di esso.

L'importo dei depositi non regolarizzati nei modi di che sopra l'ultimo giorno del mese è commutato in vaglia in esenzione di tassa a favore dell'ufficio che ebbe a ricevere i depositi stessi. Il titolo è vistato dal controllore, ove esista.

Art. 12.

I titolari degli uffici che emettono vaglia per le causali di cui agli articoli 7, 8, 10, 11 od incassino dazio consumo non sono contabili per entrate di bilancio o per qualsivoglia altro titolo, ma per vaglia e risparmi, e soggetti quindi alle norme particolari che regolano tali servizi.

« Essi hanno peraltro obbligo assoluto di esporre nelle loro scritture cronologiche e nei conti generali di cassa gli incassi per qualunque titolo che non dia luogo a consumo immediato o ad alienazione di carte-valori postali, di valori bollati o di marche ».

Hanno del pari obbligo tassativo:

a) di dimostrare negli stessi conti generali di cassa la imputazione definitiva degli incassi medesimi, nei modi stabiliti dai citati articoli;

b) di comprendere nella consistenza di cassa anche « l'effettivo importo » delle carte-valori postali, della carta bollata e delle marche da bollo inesitate.

Art. 13.

I conti generali di cassa, di cui è parola nel precedente articolo, sono compilati seralmente su apposito registro, col concorso dei controllori, negli uffici di prima classe ed assimilati. Negli uffici delle altre classi tale compilazione è facoltativa: diviene peraltro obbligatoria nei termini stabiliti dalle istruzioni, termini che non possono essere superiori a 15 giorni.

Gli uffici d'ogni classe trasmettono alle rispettive Direzioni provinciali copia autenticata del conto generale nei termini di che sopra. Le Direzioni stesse hanno però facoltà di ordinare, in via eccezionale, in qualunque giorno, la compilazione del conto ai titolari degli uffici di 2ª e 3ª classe e di esigere, da tutti gli uffici, copia autenticata dei conti medesimi.

CAPO II.

Accertamento, riscossione e versamento in tesoreria delle entrate postali e telegrafiche.

Art. 14.

L' « accertamento » delle entrate postali e telegrafiche eseguito dalle Direzioni provinciali e dal Ministero, secondo le competenze stabilite all'art. 2, risulta da conti, da convenzioni e da elementi diversi, atti a dimostrare il diritto ad esigere: « la riscossione », dai vaglia intestati ai cassieri provinciali nella loro qualità di contabili dell'entrate, ed anche da vaglia del tesoro e da mandati nei riguardi del cassiere provinciale della Direzione di Roma: « il versamento » di esse in tesoreria risulta infine dalle sole quietanze conseguite dagli stessi cassieri.

Nessuna riscossione e nessun versamento possono eseguire i cassieri senza il visto della ragioneria provinciale per le une e senza apposito ordinativo di uscita a firma dei direttori provinciali e dei ragionieri o dei loro legittimi rappresentanti per gli altri.

Gli ordinativi di uscita restano in possesso dei cassieri provinciali a loro giustificazione.

Art. 15.

Per le riscossioni eseguite, in corrispondenza ai titoli ricevuti, tanto per proventi della posta quanto del telegrafo, i cassieri emettono quietanze giornaliere di addebitamento. Le quietanze sono staccate da registri bollettari separati; portano un numero d'ordine progressivo per esercizio; la indicazione del titolo cui esse si riferiscono; le firme dei cassieri e dei controllori ed a tergo i cespiti che dettero luogo alle riscossioni.

Per gli incassi dell'ufficio locale è emessa apposita quietanza, nelle forme e con le indicazioni di cui sopra.

Le quietanze, a cura dei controllori, sono rimesse, di giorno in giorno, alle ragionerie provinciali per l'osservanza del disposto dell'art. 22.

CAPO III.

Scritture.

Art. 16.

I cassieri provinciali, nella loro qualità di contabili a danaro delle entrate, registrano nel libro cassa comune agli altri servizi le riscossioni ed i versamenti eseguiti in conto entrate di bilancio, in corrispondenza alle quietanze da essi rilasciate, agli ordinativi di uscita ricevuti ed alle quietanze di tesoreria conseguite.

Identica registrazione è fatta dai controllori presso le casse stesse nel registro congenere tenuto in confronto dei cassieri.

Art. 17.

I cassieri provinciali ed il magazziniere centrale delle carte valori postali, quali contabili a materia, fanno uso di registri cronologici in forma sommaria ed analitica per tenervi in evidenza il movimento delle carte valori, secondo le competenze rispettive di cui agli articoli 3 e 4.

Tale movimento deve risultare:

a) per i cassieri, dalle richieste emesse sul magazzino; da quelle ricevute dagli uffici postali e dalla alienazione e consumo presso gli uffici locali di cassa;

b) per il magazziniere centrale, dalle richieste fatte a quello dell'officina governativa; dalle forniture ricevute dall'ufficio di Berna; dalle richieste pervenutegli dai cassieri provinciali, dagli uffici amministrativi del Ministero, dai Governi coloniali o dai privati; quest'ultime per le carte valori fuori corso o dei cessati Governi o non in corso nel Regno.

Un duplicato dei registri relativi al movimento delle carte valori postali è tenuto dai controllori presso i contabili di cui tratta il presente articolo.

Art. 18.

Per tenere in evidenza il movimento degli stampati per esazioni, soggetti a rigoroso controllo di cui all'art. 3, i cassieri provinciali si servono pure di registri cronologici in forma sommaria ed analitica.

Tale movimento risulta dalle richieste di stampati fatte dai cassieri agli economi delle Direzioni o ai gestori del dazio-consumo e dalle domande pervenute dagli uffici.

Art. 19.

Gli incassi e gli esiti nei singoli uffici, salvo il disposto dall'articolo seguente per quelli locali di cassa, risultano da un registro a forma di memoriale che pone in evidenza:

1° l'importo delle carte-valori acquistate coi procedimenti di cui all'art. 7;

2° l'esito dei francobolli per i titoli indicati alle lettere *a, b, c, d*, dell'art. 5 e dei segnatasse per le corrispondenze;

3° l'importo delle tasse telegrafiche interne ed internazionali e di quelle accessorie, desunto dai registri di accettazione della corrispondenza, con riferimento al vaglia emesso l'ultimo giorno del mese a favore dei cassieri provinciali per la somma integrale incassata;

4° gli altri incassi affidati agli uffici per qualsiasi titolo, escluse peraltro le riscossioni proprie dei servizi dei vaglia, dei titoli di credito, dei risparmi e delle gestioni annesse, le quali sono indicate invece nel libro cassa del contabile;

5° il movimento degli stampati soggetti a controllo.

Gli uffici postali incaricati dello sdaziamento e del transito dei pacchi e delle scatolette da o per l'estero, oppure dell'accettazione o della distribuzione dei pacchi stessi nell'interno del Regno fanno pure uso di un registro nella stessa forma atto a tenere in evidenza: se di sdaziamento, i rapporti con le dogane, con gli uffici italiani od esteri corrispondenti e con le Direzioni provinciali: se di accettazione e distribuzione, gli incassi anche per diritti doganali e per dazio-consumo.

Nel registro predetto degli uffici che hanno rapporti col pubblico risulta pure il movimento dei depositi provvisori di cui tratta l'articolo 10 e la lettera *c*, dell'art. 11, con indicazione del loro esito.

Gli economi presso le direzioni provinciali infine, si servono di una scrittura cronologica propria per tenervi in evidenza il movimento dei pacchi rifiutati di origine interna retrocessi dall'estero, di quelli senza indirizzo e degli oggetti usciti da pacchi indeterminati, ricevuti per mezzo delle singole Direzioni provinciali.

Dalla scrittura stessa risultano:

a) i diritti dovuti;

b) le rispedizioni dei pacchi e degli oggetti;

c) il retratto lordo dalle vendite eseguite con le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello stato;

d) gli effetti contabili delle vendite, ed eventualmente delle distruzioni, sia per l'acquisizione delle somme dovute al tesoro e le restituzioni agli aventi diritto, sia per gli eventuali ricuperi.

Art. 20.

Le somme incassate negli uffici locali di cassa risultano da registri cronologici speciali, uno dei quali destinato a tenere in evidenza i prelevamenti di carte valori fatti dal deposito presso la cassa provinciale; l'alienazione, come da richieste, e l'esito delle carte valori negli uffici e la rimanenza da restituire giornalmente al deposito.

Un secondo registro raccoglie anche gli incassi comuni agli altri uffici postali e quelli esclusivi della serie di uffici di cui trattasi e cioè:

« per francatura di giornali, periodici e stampe in conto corrente », giusta le domande di apertura, continuazione o rinnovazione di conti, fatte da editori o da amministratori dei giornali e dei periodici; i pagamenti da questi eseguiti e le quietanze rilasciate, tanto se le domande furono rivolte direttamente negli uffici locali di cassa, quanto presso uffici della provincia;

« per cause diverse », in base a documenti atti a dimostrare la causa legale degli incassi stessi ed a quietanze come sopra.

Art. 21.

Agli effetti del disposto dal 2° e 3° comma dell'art. 10, gli uffici che danno corso a corrispondenze postali e telegrafiche in conto corrente fanno uso di registri appositi per tenervi in evidenza il fondo a tal uopo costituito e l'importo delle prestazioni eseguite per conto dei singoli correntisti.

Eguali scritture tengono per le somme dovute da casellisti o da utenti di sacchetti oppure di bolgette per la corrispondenza, e così per i depositi costituiti a garanzia delle due prime specie di prestazioni.

Così agli effetti del disposto dell'art. 6, i capi degli uffici di arrivo e partenza si servono di un registro in cui notano, di giorno in giorno, l'importo delle corrispondenze con tassa passate all'ufficio di distribuzione sulle quali debbansi applicare i prescritti segnatasse.

Art. 22.

Le ragionerie provinciali fanno uso dei seguenti registri:

1° di un giornale per le riscossioni eseguite dai cassieri provinciali;

2° di un partitario a conti intestati ai singoli uffici della provincia ed a quello locale di cassa, per i proventi percetti da ciascun ufficio, tanto per la posta quanto per il telegrafo, in corrispondenza e con indicazione dei vaglia in esenzione di tassa ricevuti;

3° di un bollettario per l'emissione degli ordinativi di uscita, in occasione dei versamenti da farsi in tesoreria, in conto entrate di bilancio, ai sensi dell'art. 14.

Le quietanze e gli ordinativi sono, di giorno in giorno, trascritti sul registro giornale-mastro, comune a tutti i servizi dell'azienda.

Le ragionerie provinciali fanno altresì uso di scritture, dirette a tenere in evidenza:

il provento derivante dalla francatura di giornali, periodici e stampe e da cause eventuali dipendenti dai servizi della posta e del telegrafo; il carico inerente allo scambio dei pacchi e delle scatolette da o per l'estero ricevuto dagli uffici postali di frontiera o di dogana interna ed attribuito ai singoli uffici provinciali; i pagamenti di lavori inerenti al servizio telegrafico per conto di terzi; il movimento degli stampati soggetti a controllo in deposito presso i cassieri provinciali. Tengono inoltre i registri sussidiari prescritti dalle istruzioni.

Nei riguardi delle carte-valori postali, le ragionerie provinciali non possono trascrivere l'importo degli acquisti sui registri di cui ai numeri 1 e 2, senza prima portarvi il loro esame, in relazione al disposto dell'art. 7. In caso di riduzione delle richieste è « subito » rimborsata all'ufficio interessato la eccedenza mediante vaglia in esenzione di tassa.

Art. 23.

La ragioneria centrale fa uso di scritture intese a porre in evidenza:

a) le entrate accertate dalle direzioni provinciali all'atto della riscossione e quelle accertate dal Ministero in seguito ad impegni amministrativamente contratti;

b) le riscossioni fatte dai singoli cassieri provinciali;

c) i versamenti da ciascuno di essi eseguiti nelle tesorerie dello Stato.

Tiene anche scritture per seguire il movimento delle carte valori postali tanto presso il magazzino centrale, quanto presso i singoli cassieri provinciali.

CAPO IV.

Conti amministrativi, giudiziali e statistici.

Art. 24.

Le ragionerie provinciali compilano mensilmente un conto amministrativo « a danaro » per le entrate postali e telegrafiche riscosse e versate in tesoreria sulla scorta del registro di cui al n. 1 dell'art. 22; del partitario del quale è parola allo stesso articolo; delle quietanze di tesoreria conseguite dai cassieri in corrispondenza agli ordinativi di uscita emessi.

I controllori alle casse compilano pure mensilmente, in base alle loro scritture, un conto amministrativo « a materia » per il movimento delle carte valori postali.

L'uno e l'altro conto sono accettati dai cassieri provinciali, colla apposizione della firma.

Questi, al termine dell'esercizio finanziario o della loro gestione, presentano altresì conti giudiziali separati « per danaro » e « per materia », nei termini e colle norme stabilite dagli articoli 638 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I conti amministrativi a danaro, accettati dai cassieri, sono vistati dai controllori e dai direttori provinciali.

Art. 25.

I conti amministrativi e giudiziali a danaro debbono dimostrare le riscossioni:

a) per carte valori postali esitate, in corrispondenza al valore di quelle uscite dal deposito presso i cassieri ed in corrispondenza alle risultanze del conto amministrativo a materia;

b) per francatura di giornali, periodici e stampe e per cause diverse, in relazione agli incassi eseguiti dall'ufficio locale di cassa, giusta le richieste degli editori o con note documentate attestanti la causale degli incassi stessi;

c) per tasse derivanti dalla emissione dei vaglia, dei titoli di credito postali, o per giro abusivo di fondi; per nolo di caselle, bolgette, sacchetti o per provvigione dovuta all'Amministrazione per la corrispondenza privata spedita e ricevuta in conto corrente, nonchè per lo scambio dei pacchi e delle scatolette da o per l'estero, in corrispondenza alle risultanze dei riepiloghi compilati dalle direzioni provinciali dei quali tratta il 1° comma dell'art. 34.

I versamenti eseguiti sono dimostrati dalle quietanze di tesoreria da unirsi ai conti.

Art. 26.

I conti amministrativi e giudiziali a materia dei cassieri provinciali dimostrano:

Per il carico:

a) la rimanenza accertata alla chiusura di ogni esercizio finanziario;

b) la materia-valore ricevuta, sia dal magazzino o da altre Direzioni per eventuali passaggi di carte-valori, sia da uffici per cambio.

Per il discarico:

c) le carte-valori comunque vendute, in relazione ai conti amministrativi a danaro; quelle annullate, distrutte perchè inservibili o restituite al magazzino;

d) la consistenza, a saldo, in deposito per specie, qualità, quantità ed importo.

Per quanto concerne le firme per accettazione da parte dei contabili e le vidimazioni sui conti amministrativi a materia, sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 24.

Art. 27.

Il magazziniere centrale delle carte-valori postali accetta, colla apposizione della firma, un conto amministrativo mensile a materia compilato dal controllore e presenta, per ogni esercizio finanziario od al termine della sua gestione, analogo conto giudiziale, compilato colle norme e nei termini stabiliti dagli articoli 638 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le due specie di conti riassumono le operazioni di entrata e di uscita tanto delle carte-valori in corso nel Regno e negli uffici italiani all'estero e nelle colonie, quanto di quelle fuori corso o dei cessati Governi, durante ciascun mese ed in ciascun esercizio e la consistenza della materia-valore nel magazzino stesso.

I conti amministrativi e giudiziali sono firmati dal controllore e vidimati dal direttore provinciale delle poste e dei telegrafi di Torino.

Art. 28.

Nei primi cinque giorni del mese le Direzioni provinciali spediscono al Ministero i conti amministrativi a danaro e a materia documentati di cui agli articoli 24 e 27, unendovi il conto di Cassa nel quale si compendia il movimento generale del denaro per tutti i servizi e lo stato attivo di Cassa. Trasmettono altresì il duplicato del registro di Cassa, per il riscontro con i vari conti specifici; curano infine l'invio, nei termini sopraindicati, del prospetto del movimento degli stampati soggetti a controllo, compilato dai cassieri e parificato dalle ragionerie in relazione alla scrittura accennata nel penultimo comma dell'art. 22.

Art. 29.

Gli uffici di ogni classe, postali, postali telegrafici e telegrafici presentano, ogni mese, alla rispettiva Direzione tre conti statistici, indipendentemente da quello generale di Cassa e dal conto amministrativo e giudiziale inerente alla gestione dei vaglia, dei titoli di credito postali, dei risparmi e delle gestioni annesse.

I tre conti statistici di cui sopra, riassumono:

a) i proventi della posta e del telegrafo propri di ciascun mese e di ciascun esercizio finanziario;

b) i diritti propri del servizio dei pacchi e delle scatolette da o per l'estero incassati in ciascun mese;

c) il movimento degli stampati soggetti a controllo per mese e per esercizio.

Gli economi presso le Direzioni provinciali presentano un conto relativo al movimento dei pacchi rifiutati o senza indirizzo e così degli altri oggetti dei quali è parola all'art. 19.

I conti, documentati nei modi prescritti dalle istruzioni, sono spediti alla Direzione rispettiva, non più tardi del giorno 10 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

Gli uffici telegrafici isolati spediscono i soli conti di cui alle lettere *a*) e *b*), se serviti da personale di ruolo: il solo conto di cui alla lettera *c*), se non serviti da personale di ruolo.

La spedizione dei conti di cui è parola alla lettera *c*) ha luogo per tutti gli uffici telegrafici isolati con l'ultimo invio alle Direzioni dei registri di accettazione della corrispondenza telegrafica consumati in ciascun mese.

Gli uffici postali di sdaziamento dei pacchi e delle scatolette compilano un conto per le operazioni di importazione, transito ed esportazione, conto che spediscono direttamente al Ministero nella prima decade del mese successivo a quello cui si riferisce.

I titolari degli uffici hanno obbligo di tenere copia dei singoli conti e di apportarvi le eventuali correzioni suggerite dalle Direzioni.

Art. 30.

Il conto statistico di cui al precedente articolo, lettera *a*), riguardante i proventi della posta e del telegrafo, dimostra:

1° gli acquisti di carte-valori fatti durante ciascun mese;

2° i proventi telegrafici incassati durante lo stesso periodo, direttamente dall'ufficio, oppure per conto di quello telegrafico coesistente o viciniore, se il titolare di questo non faccia parte dei ruoli organici dell'Amministrazione, con riferimento al vaglia emeso, per tale titolo, l'ultimo giorno del mese;

3° l'esito dei francobolli per servizi estranei alla corrispondenza postale, limitatamente ai titoli indicati nell'art. 5 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*)

4° il movimento delle carte-valori postali dal principio dell'esercizio a tutto l'ultimo giorno del mese e la loro consistenza a quella data.

Il conto congenere degli uffici locali di cassa dimostra invece l'importo delle carte-valori alienate o consumate; il provento dato dalla francatura dei giornali, periodici e stampe in conto corrente o da cause eventuali per l'intera provincia. Dimostra altresì l'entità degli incassi per l'eventuale emissione dei vaglia a tassa e l'esito dei francobolli per le causali di cui alle lettere *a*, *b*, *d*, dell'art. 5.

Art. 31.

Il conto statistico riguardante i diritti propri del servizio dei pacchi e delle scatolette da o per l'estero, disposto, dall'art. 29, lettera *b*) dimostra, riguardi degli uffici postali e postali telegrafici all'interno del Regno od in suolo estero, il carico ricevuto dalla Direzione o dagli uffici per i diritti di che sopra ed il discarico rappresentato dalle partite passate o retrocesse ad altri uffici; da quelle riferibili ad oggetti giacenti od in attesa di liquidazione ed agli incassi per titoli stessi, da commutarsi in vaglia in esenzione di tassa a mente degli articoli 7 e 11.

Gli elementi del conto da presentarsi rispettivamente dagli economi provinciali e dagli uffizi postali presso dogane di frontiera o presso dogane interne per il servizio dei pacchi postali e delle scatolette da o per l'estero, secondo le rispettive competenze, son quelli stessi risultanti, nel loro complesso, dalle registrazioni di cui all'art. 19.

Art. 32.

Per quanto concerne il movimento degli stampati soggetti a controllo, il conto statistico mensile relativo prescritto dall'art. 29, lettera *c*), pone in essere la consistenza al termine dell'esercizio o del mese precedente a quello cui il conto si riferisce, le provviste ricevute, il consumo e la rimanenza.

CAPO V.

Riepiloghi.

Art. 33.

Le ragionerie presso le Direzioni provinciali, verificati i conti statistici di cui è parola nell'art. 29, lettera *a*) con la scrittura partitaria prescritta dall'art. 22, n. 2, compilano un riepilogo in cui sono poste in evidenza le entrate raccolte nei singoli uffici della provincia in ciascun mese.

Un prospetto finale, integrante il riepilogo, riassume:

a) le entrate totali accertate, distintamente per i proventi della posta e del telegrafo, a tutto il mese a cui si riferisce la contabilità;

b) le riscossioni ed i versamenti, per ciascuno degli indicati cespiti, in corrispondenza al conto amministrativo a danaro dei cassieri;

c) le somme accertate e non riscosse, e quelle riscosse e non versate, quest'ultime pure in relazione al conto dei cassieri.

Al termine dell'esercizio l'importo dell'accertamento dei proventi di che sopra, eseguito nelle Direzioni provinciali, deve bilanciare con le riscossioni e con i versamenti fatti dai cassieri.

Il riepilogo è spedito al Ministero in duplice esemplare: pel mese di giugno peraltro, ne è compilato un terzo esemplare che riassuma, per ciascun ufficio, i proventi dell'intero esercizio.

Uno dei riepiloghi mensili porta a corredo:

a) i conti statistici dei quali tratta l'art. 29, lettera *a*), degli uffici alla dipendenza della Direzione, esclusi quelli telegrafici serviti da personale non di ruolo e compresi quelli degli uffici locali di cassa;

b) un riassunto dell'esito dei francobolli, adoperati per scopi diversi dalla francatura delle corrispondenze e cioè limitatamente ai titoli indicati all'art. 5, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e dei segnatasse.

Art. 34.

Eseguita la revisione dei conti statistici attinenti al servizio dei pacchi e delle scatolette da o per l'estero, prescritti dall'art. 29 lettera *b*), le ragionerie provinciali ne riproducono le risultanze in apposito riepilogo.

Questo dimostra:

1° l'entità dei carichi dati alle Direzioni dagli uffici postali di sdaziamento per diritti postali, doganali e per quote di cambio liquidati sui singoli oggetti in corrispondenza alla scrittura prescritta dall'art. 22 (penultimo comma);

2° l'avvenuto integrale passaggio di tale carico agli uffici della provincia come sopra;

3° l'esito del carico ricevuto dai singoli uffici e gli incassi fatti per i titoli indicati al n. 1, in relazione ai conti documentati da essi singolarmente spediti.

Al riepilogo è unito un vaglia a favore del gestore dei depositi nel Ministero, rappresentante gli incassi per dazi, diritti doganali e quote di cambio in ciascuna provincia, da versarsi gli uni al ricevitore principale della dogana in Roma, le altre al tesoro, non appena liquidate le singole contabilità.

Il riepilogo di cui al presente articolo e quelli dei quali è parola all'articolo precedente, firmati dai ragionieri e vistati dai direttori

provinciali, sono spediti, cogli allegati, al Ministero, non più tardi del giorno 20 del mese successivo a quello cui hanno riferimento.

Art. 35.

La ragioneria centrale, verificati i conti amministrativi dei contabili e stabilito l'accertamento definitivo dell' entrate anche per quei cespiti pei quali esso ha luogo nel Ministero, compila i seguenti documenti:

a) un prospetto generale in triplice esemplare dei versamenti eseguiti in ciascun mese nelle tesorerie dello Stato dai contabili dell'Amministrazione per entrate di bilancio;

b) un prospetto dimostrante gli accertamenti e le riscossioni mensili in conto competenza ed in conto residui attivi degli esercizi precedenti;

c) un riassunto dell'entrate accertate, riscosse, versate in tesoreria e rimaste da riscuotere e da versare.

I documenti di cui alla lettera *a*) sono inviati al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) per la parificazione con le proprie scritture e due di essi sono da quello restituiti all'Amministrazione postale telegrafica.

Il documento di cui alla lettera *b*) è trasmesso pure al Ministero del esoro (Ragioneria generale dello Stato); infine il riassunto di cui è parola alla lettera *c*) è spedito alla Corte dei conti insieme con i conti amministrativi a danaro ed a materia dei contabili, con un esemplare del prospetto generale dei versamenti, munito di parificazione da parte della Direzione generale del tesoro. Completa la serie degli allegati un prospetto indicante gli accertamenti eseguiti nel Ministero, con riferimento alle relative riscossioni fatte dal cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma ed, agli effetti dei riscontri, i conti generali resi mensilmente dai cassieri provinciali per la gestione di cassa da essi tenuta.

I conti giudiziali a danaro e a materia sono confrontati colle scritture di cui all'art. 23.

TITOLO II.

Servizi ed economia

CAPO UNICO.

Art. 36.

Possono essere fatte ad economia le spese per lavori, forniture e prestazioni d'opera che interessino l'andamento ordinario del servizio postale quando, a giudizio dell'Amministrazione, non sia conveniente esperimentare neppure la licitazione o la trattativa privata e la spesa non superi le « lire duemila ».

Nei casi d'urgenza, determinati dal verificarsi di circostanze imprevedute, nei quali il tempo disponibile o altre contingenze non permettano di indire licitazioni private, la spesa può salire fino a « lire quattromila ».

Nei casi d'urgenza straordinaria, quando per intemperie od altre calamità siano interrotte le comunicazioni e si tratti di riattivarle in via provvisoria od anche definitiva, la spesa può eccezionalmente salire fino a « lire ottomila ».

Art. 37.

Salvo quanto è disposto dall'art. 328 della legge 20 marzo 1865 (allegato *F*) possono altresì essere fatte a economia le spese per lavori, forniture e prestazioni d'opera per la manutenzione, l'adattamento e il miglioramento dei locali in uso dell'Amministrazione:

a) nel limite di « lire quattromila » per le esigenze ordinarie dei servizi;

b) fino a « lire ottomila » nei casi di urgenza, quando sia evidente l'interesse dell'Amministrazione di non ricorrere all'appalto e quando i lavori si debbano compiere in locali dove si disimpegnino operazioni che richiedano speciali cautele.

Art. 38.

L'autorizzazione a fare spese ad economia, entro il limite di « lire duemila », deve essere data dalla Direzione od Ispettorato generale competente e può riguardare una sola spesa oppure tutte quelle che, secondo determinate circostanze, siansi per verificare durante l'esercizio finanziario.

Art. 39.

L'autorizzazione a fare spese a economia fino a « lire quattromila » è data dal ministro, sulla proposta della Direzione o Ispettorato generale competente.

Quando invece la proposta di autorizzazione oltrepassi le lire quattromila, deve essere presentata alla approvazione del ministro con una relazione del funzionario che si trova sul luogo dove la spesa dovrà eseguirsi, e nella quale siano indicate le ragioni della previsione della spesa medesima.

Con le proposte sopraccennate deve provarsi l'esistenza delle circostanze di cui negli articoli precedenti.

Art. 40.

La giustificazione delle spese ad economia fino a lire « duemila » consiste nella fattura del fornitore, corredata dal collaudo, dalla prova della regolare consegna e dalla dichiarazione che i prezzi sono conformi a quelli correnti sulla piazza.

Per le spese non superiori a lire « cento » è stesa dal funzionario delegato una dichiarazione su ciascuna fattura, invece dell'atto formale di collaudo. Per le prestazioni di servizio, entro gli stessi limiti, la dichiarazione ha luogo sull'elenco riassuntivo.

Per le spese eccedenti lire « duemila » devono essere uniti gli atti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 41.

Le spese ad economia d'importo non superiore a lire « cento » sono normalmente pagate con fondi anticipati. La Direzione generale competente peraltro può autorizzare così, di volta in volta, come per l'intero esercizio, lo stesso trattamento fino a lire « cinquecento ».

Le spese superiori a lire « cinquecento » devono essere pagate con mandato diretto; però, in via di eccezione, quando speciali circostanze lo consiglino, il ministro può, caso per caso, autorizzare i pagamenti di spese inferiori a lire « duemila », con fondi di anticipazioni, su proposta della Direzione generale competente.

TITOLO III.

Disposizioni transitorie

CAPO UNICO.

Art. 42.

Per gli effetti del disposto dell'art. 9, i titolari degli ffici telegrafici, non facienti parte dei ruoli organici dell'Amm istrazione, emesso il vaglia a saldo dei proventi incassati a tutt 30 giugno 1911, restituiranno « subito » alla Direzione rispettiv libretto in corso dei vaglia in esenzione di tassa e gli altri li ti di scorta, con assoluto e perentorio divieto di servirsi di tal bretti oltre i, 30 giugno 1911.

Per le rettifiche e per i rilievi a debito alla ione dell'esercizio 1910-911 e precedenti, i titolari si varra degli uffici di posta locali o viciniori per l'emissione dei va in esenzione di tassa che potessero loro occorrere, contro ve ento contemporaneo, s'intende, delle corrispondenti somme.

Roma, addì 13 luglio 1911.

Visto, d'ordine di Sua M
Il ministro
CALISSANO

Il numero 948 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, relativo all'ordinamento del Ministero della marina;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della marina un Ufficio delle leggi e dei decreti.

Art. 2.

L'Ufficio è posto alla diretta dipendenza del ministro ed è aggregato alla divisione personale del Ministero ed affari generali.

Art. 3.

Spetta all'Ufficio delle leggi e dei decreti l'esame di tutti i progetti di legge o disposizioni regolamentari che interessano l'Amministrazione marittima ed il loro coordinamento con la legislazione già in vigore e con quella vigente per l'amministrazione della guerra.

Spetta parimente all'Ufficio, d'accordo con la ragioneria del Ministero, lo studio finanziario dei progetti medesimi, il loro corso, la raccolta, pubblicazione ed inserzione negli atti ufficiali.

Art. 4.

L'Ufficio è costituito con personale civile e militare tratto da quello, che già trovasi presso l'Amministrazione centrale della marina.

Art. 5.

Con apposite norme del ministro della marina saranno regolate le attribuzioni ed il funzionamento dell'Ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 28 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 950 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai quattro cacciatorpediniere da 613 tonnellate, dei quali i primi due a turbine Parsons e gli ultimi due a turbine Zoelly, in costruzione nel cantiere della ditta fratelli Orlando & C. di Livorno, giusta contratti in corso, sono rispettivamente imposti i seguenti nomi:

Ardito — Ardente — Audace — Animoso.

Con tali nomi i suddetti cacciatorpediniere saranno inscritti nei quadri del naviglio dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 956 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 232 in data 14 maggio 1908 che approva il riordinamento dell'Istituto idrografico della R. marina;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel terzo comma del paragrafo 3 dell'art. 16 del suddetto riordinamento, le parole « non oltre però la 4ª classe inclusa » sono sostituite dalle altre « non oltre però la 2ª classe inclusa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 6 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 946

Regio decreto 6 agosto 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, gli oneri di culto gravanti l' « Orfanotrofio mendicanti » di Finale Emilia sono stati trasformati ad incremento del fine di beneficenza che la pia opera si prefigge.

N. 947

Regio decreto 6 agosto 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l' « Opera pia Arena » di Cengio (Genova) è eretta in ente morale, assegnandole per iscopo la concessione di sussidi a malati poveri a domicilio, ed è concentrata nella Congregazione di carità locale.

N. 952

Regio decreto 31 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la fondazione « Legato Giovanni Manzoni » nel comune di San Giovanni alla Castagna (Como) è eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità.

N. 953

Regio Decreto 6 agosto 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, le confraternite del SS. Sacramento e Rosario, del SS. Crocifisso di San Marcello, delle SS. Stimmate di San Francesco e della Immacolata Concezione di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno), sono state trasformate a favore della locale Opera pia « Amici » o « Ricovero dei vecchi poveri ».

N. 954

Regio decreto 21 luglio 1911, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, si approva lo statuto de l'Associazione fra utenti di caldaie a vapore, con sede in Napoli.

N. 957.

Regio decreto 6 agosto 1911, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, vengono parzialmente trasformate a scopi di beneficenza elemosiniera e concentrate nella Congregazione di carità le pie istituzioni « Luoghi pii riuniti » esistenti in Villa Santo Stefano (Roma).

Il numero **DXXIX** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 3 luglio 1902, numero CCCLXXXIX (parte supplementare), col quale la Società italiana di industrie elettriche, con sede in Spezia, fu autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica alcune linee tramviarie in quella città;

Vista la domanda della Società stessa in data 15 luglio 1909, diretta ad ottenere l'autorizzazione a costruire ed esercitare a trazione elettrica un nuovo tronco di tramvia urbana dalla stessa città di Spezia alla frazione di Cadimare;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561 e 15 luglio 1909, n. 524, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1910, n. 306;

Ritenuto che per le linee tramviarie di Spezia esercitate dalla stessa Società, il contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa fu già determinato, in relazione all'art. 52 del citato regolamento 17 giugno 1900, in L. 12 a chilometro, sicchè per la nuova linea può determinarsi nella stessa misura;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pupplici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società italiana di industrie elettriche, con sede in Spezia, è autorizzata a costruire ed esercitare a trazione elettrica una linea tramviaria urbana a scartamento normale dalla città di Spezia alla frazione di Cadimare, giusta il progetto con bollo del locale ufficio del registro portante le date del 16 luglio, 23 ottobre e 16 novembre 1909, vistato, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, nonchè sotto le prescrizioni del voto 13 marzo 1910, n. 216, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Tale autorizzazione è subordinata alla osservanza delle disposizioni delle leggi e del regolamento sopraindicati, delle condizioni contenute nel disciplinare 19 giugno 1902 per le tramvie elettriche di Spezia approvato col citato Nostro decreto 3 luglio 1902, numero CCCLXXXIX (parte supplementare), nonchè di quella contenuta nelle premesse del presente decreto circa il contributo annuo chilometrico per le spese di sorveglianza governativa e delle speciali prescrizioni di sicurezza che saranno eventualmente stabilite all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 18 agosto 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gragnano (Napoli).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Gragnano, in seguito alle rinuncie pre-

sentate dal sindaco e da quasi tutti i componenti della Giunta municipale, si è trovato nella impossibilità di funzionare.

Per la persistenza degli amministratori nel proposito di dimettersi, nonostante gli uffici di apposita commissione e per le infruttuose convocazioni del Consiglio, è rimasto ostacolato il normale funzionamento della civica azienda, tanto che non si è neppure deliberato il bilancio per il corrente esercizio.

Inefficaci sono riusciti i tentativi delle autorità superiori e del commissario prefettizio inviato sul luogo, intesi ad ottenere un accordo, ed, in mancanza, le dimissioni in numero sufficiente per far luogo alle elezioni generali.

In tale stato di cose, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza 12 agosto corrente, rimedio indispensabile è l'opera di una persona estranea, la quale, nel rimuovere le attuali difficoltà, renda possibile la formazione di un'amministrazione vitale.

Mi onoro, per tali motivi, di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gragnano, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Federico Fusco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 18 agosto 1911, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Linguegiietta (Porto Maurizio).*

SIRE!

Manifestatisi nel comune di Linguegiietta alcuni casi di malattia infettiva, l'Amministrazione comunale trascurò qualsiasi provvedimento di suo obbligo, ed il ff. di sindaco, due assessori e sette consiglieri dettero le loro dimissioni.

Si dovette, pertanto, provvedere d'urgenza all'invio nel comune di un commissario prefettizio, e gli amministratori furono denunciati all'autorità giudiziaria per abbandono d'ufficio; ma di fronte alle condizioni dello spirito pubblico e al pericolo di agitazioni, s'impone, come ha pur ritenuto nell'adunanza del 12 corrente il Consiglio di Stato, lo scioglimento di quel Consiglio comunale; ond'io mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà o schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908. n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Linguegiietta, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giacomo Sechi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 18 agosto 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 388, portante disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla indicazione di quegli altri Istituti, che oltre al laboratorio della Direzione generale della sanità pubblica, e di quello centrale delle gabelle, possono eseguire analisi di revisione, in applicazione della legge sopracitata;

Su proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Articolo unico.

Oltre il laboratorio della Direzione generale della sanità pubblica e di quello centrale delle gabelle, alla esecuzione delle analisi di revisione in applicazione della legge 11 luglio 1904, n. 388, portante disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, sono autorizzati i seguenti Istituti:

a) la R. stazione chimico-agraria sperimentale di Roma;

b) il laboratorio di chimica agraria annesso alla R. scuola superiore di agricoltura di Milano.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 luglio 1911.

Per il ministro
CAPALDO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 5 settembre c. a., in Montirone, provincia di Brescia, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 5 settembre 1911.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreti ministeriali 5 febbraio 1911:

Aru Emilio, aggiunto di cancelleria della pretura di Nulvi, è a sua domanda destinato alla regia procura presso il tribunale di Cagliari.

Atzori Adolfo, alunno di 1ª classe, della regia procura presso il tribunale di Cagliari, è destinato alla pretura di Sinnai.

Corradi Giovanni, alunno di 1ª classe destinato alla pretura di Carrara, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi 4.

Giorgi Rino, alunno di 1ª classe della regia procura presso il tribunale di Roma, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per fermità per mesi sei.

Isabella Antonino, alunno di 1ª classe della pretura di Caltanissetta, destinato alla pretura di Terranova di Sicilia, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per sei mesi.

Bornaccini Arturo alunno di 2ª classe, destinato alla pretura di Marostica, è, destinato alla pretura di Soave.

Amico Filippo, alunno di 2ª classe, destinato alla pretura di Randazzo, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri due mesi.

Garaldi Alfredo, alunno di seconda classe destinato alla pretura di Saronno in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per altri sei mesi.

I decreti ministeriali 13 novembre e 18 dicembre 1910, con i quali a Cinti Pericle, alunno di 1ª classe destinato alla pretura di Nicastro, fu inflitta, prima, la privazione dello stipendio a tempo indeterminato per abusiva assenza dall'ufficio, e poscia limitata dal 12 ottobre al 27 novembre 1910, sono revocati.

Mammana Francesco, alunno gratuito in soprannumero alla 2ª pretura di Catania, è, sospeso dell'esercizio delle sue funzioni, perchè sottoposto a procedimento penale.

Trapassi Giuseppe, diurnista di cancelleria approvato nell'esame di concorso, è nominato alunno gratuito in soprannumero nella pretura di Villa S. Giovanni.

Del Re Francesco, diurnista di cancelleria approvato nell'esame di concorso è nominato alunno gratuito in soprannumero nella pretura di Afragola.

L'applicazione, ai sensi del regio decreto 19 dicembre 1909, n. 808, alla procura generale presso la Corte d'appello di Messina, di Ciccarello Sebastiano, disposta con i decreti ministeriali 23 gennaio e 6 novembre 1910, è prorogata per altri sei mesi.

Culto.

Con Regio decreto del 12 gennaio 1911, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese:

È stato accolto il ricorso del sacerdote Carmelo Giammò, titolare della parrocchia della SS. Annunziata in Frazzanò, contro la decisione della Giunta Provinciate Amministrativa di Messina in data del 18 febbraio 1910, che dichiarava non luogo a deliberare, allo stato degli atti, circa l'invocato ripristino, nel bilancio del Comune di Frazzanò, dell'assegno annuo di L. 153 in favore della parrocchia suindicata a titolo di congrua.

Con Regio decreto del 15 gennaio 1911, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1911:

È stato accolto il ricorso presentato dal sacerdote Cusari Serafino tanto in nome proprio quanto nell'interesse dei cappellani delle due chiese parrocchiali di Manciuffi e di Melia contro la decisione del 21 gennaio 1910 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Messina ordinava la sospensione dei pagamenti degli assegni ad essi dovuti da parte del comune di Mangiuffi e Melia.

Con Regio decreto del del 2 febbraio 1911:

In virtù del Regio Patronato, il sacerdote Domenico Ferronato è stato nominato alla parrocchia di San Michele Arcangelo in Villaga.

Con Sovrane determinazioni del due febbraio 1911:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet:*

Alla Bolla Vescovile, con la quale il sacerdote Giacomo Minozzi, canonico nel Capitolo Cattedrale di Caserta, è stato promosso al canonicato primiceriale nel Capitolo Cattedrale stesso.

Alle Bolle Arcivescovili, con le quali i sacerdoti Luigi Carbone, Raffaele Basti ed Achille Marcucci, nominati rispettivamente con Regio decreto del 24 ottobre 1910 ad un canonicato di Regio Patronato nel Capitolo Cattedrale di Ortona a Mare, sono stati canonicamente istituiti nei canonicati medesimi.

Con Regio decreto del 5 febbraio 1911:

In virtù del Regio patronato, il sacerdote Alessandro Fava è stato nominato alla parrocchia di San Giovanni Battista in Pieve Ottoville, comune di Zibello.

Con sovrane determinazioni del 5 febbraio 1911:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet:*

Alla Bolla Vescovile, con la quale il sacerdote Salvatore Stagniti, nominato con Regio decreto ad un canonicato nel Capitolo Cattedrale di Trapani, è stato canonicamente instituito nel beneficio stesso.

Alla Bolla Vescovile, con la quale il Sacerdote Salvatore Giuffrida nominato con R. decreto ad un canonicato nel Capitolo Cattedrale di Trapani, è stato canonicamente instituito nel beneficio stesso.

Alla Bolla Vescovile, con la quale il sacerdote Gaetano Personè, canonico tesoriere nel Capitolo Cattedrale di Lecce, è stato promesso al canonicato cantorale nel capitolo stesso.

Alla Bolla Vescovile, con la quale, accettandosi, per ragioni di salute, la rinunzia del sacerdote Luigi Vacchelli alla parrocchia di Romanengo, gli è stata assegnata sulle rendite della medesima l'annua pensione di L. 1,300.

Magistratura.

Con Regio decreto del 22 gennaio 1911, registrato alla Corte dei Conti il 22 febbraio successivo:

I sottonotati individui sono stati nominati applicati di 3ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Corso Giuseppe, — Cozzi Pasquale, — Rocchia Gaetano, — Scozza-Fava Antonio, — Gigli Romolo, — Farcomeni Michele, — Feruglio Luigi.

Con Regio decreto del 22 Gennaio 1911, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio successivo:

I sottonotati individui sono stati nominati applicati di 3ª classe nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti:

D'Ambrosio Giacinto, — Talamoni Gaudenzio, — Salaroli Enrico, — Clarkson Francesco, — Troisi Ettore, — Izzo Francesco, — Pozzi Egisto.

Con Regio decreto del 29 gennaio, 1911
registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio successivo:

Longo Luigi Vittorio, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Genova, è nominato, in seguito a concorso segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Biamonti Luigi, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Mangini Ruffo Alcibiade Spartaco, giudice aggiunto di 2ª categoria in missione di vice pretore nella 1ª pretura urbana di Roma, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Leo Romolo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti

Con Regio decreto del 29 gennaio 1911,
registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio successivo:

Frosina Rosario, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Catania, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Benedetti Ugo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la regia procura di Roma, è nominato in seguito a concorso segretario di 1ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Chines Michele, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di S. M. Capua Vetere, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Azara Antonio giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Genova, è nominato in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Di Ciò Giuseppe, giudice di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Milano, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Curcio Francesco, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Montagna Raffaele, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe, nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

De Crecchio Giovanni, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Roma, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Orsi Alberto, giudice di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Napoli, è nominato, in seguito a concorso, segretario di 4ª classe nel ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Siliotti Camillo, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Verona, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Savelli Felice, giudice del tribunale civile e penale di Cosenza, in aspettativa per infermità è, a sua domanda, richiamato in servizio presso lo stesso tribunale civile e penale di Cosenza.

Dabbene Virginio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Belluno, è tramutato ad Asti ed è temporaneamente applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Casale, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Coelli Eugenio, giudice aggiunto di 2ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Aritzo, è collocato in aspettativa a sua domanda per causa d'infermità.

Mariani Amedeo, uditore presso il tribunale civile e penale di Lucera, avente i requisiti di legge, è nominato giudice aggiunto di 2ª categoria presso la regia procura del tribunale di Venezia.

Filastò Antonino, uditore presso il 7° mandamento di Milano, abilitato alle funzioni giudiziarie, è ivi incaricato di esercitare le funzioni di vice pretore.

Chiselli Giulio, vice pretore nel 2° mandamento di Bologna, è tramutato, a sua domanda, alla pretura del 1° mandamento di Ravenna.

I sottonotati aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1910-1912:

Kio Dino nel mandameno di Correggio — Segre Samuele nel 2° id. di Milano — Sacerdote Leonardo nel 2° id. di Milano.

Con decreti ministeriali del 21 febbraio 1911:

Forte Antonio, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Catanzaro, è temporaneamente applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Cosenza.

Il decreto ministeriale 22 gennaio 1911, col quale venne disposta la temporanea applicazione alla regia procura presso il tribunale di Patti del sostituto procuratore del Re Castellani Domenico è revocato.

Con Regi decreti del 12 febbraio 1911,

Palumbo Gaetano, vice concelliere della Corte di cassazione di Napoli, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età.

Del Noce Raffaele, cancelliere della pretura di Sant' Angelo a Fasanella, in aspettativa per infermità è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri 4 mesi.

Pinto Domenico, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è nominato cancelliere del tribunale di Trapani.

Li Calzi Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Nicosia, è nominato cancelliere della pretura di Mascalucia.

D'Avella Federico, aggiunto di cancelleria della pretura di Monte Sant' Angelo, in servizio al casellario centrale, è tramutato alla pretura di Serracapriola, continuando a prestare servizio al casellario centrale.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

I signori Grosso Nicolò fu Orazio e Brancati Gaetano fu Luigi, questi quale procuratore speciale di Chillemi Carolina fu Stellario, hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 175 ordinale, n. 1211 di protocollo e n. 3909 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Messina, in data 4 dicembre 1908, in seguito alla presentazione di un certificato di nuda proprietà e corrispondente d'usufrutto della rendita di L. 70, consol. 5 %, con decorrenza dal 1° luglio 1903.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai suddetti denunzianti lo smarrimento, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 settembre 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	1104245 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Brusoni Matilde, Enrico, Ugo ed Olga fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Perales Emma fu Vincenzo, vedova Brusoni Antonio, domiciliati in Bergamo in parti eguali . . . . L.	40 —
		Per l'usufrutto a: Perales Emma, fu Vincenzo.	
Consolidato 3 75 %	512974	Ghio Alfredo fu Edmondo, minore, sotto la patria potestà della madre . . . . »	11 25
»	542352	Vinelli Amalia, vedova Ghio, domiciliata in Genova . . . . . . »	41 25
»	199398	Sartorelli Giovannina fu Giovanni Battista, moglie di Spernazzati Enrico fu Andrea, domiciliata a Milano . . . . »	1125 —
»	384990	Montani Armando fu Oreste, minore, sotto la patria potestà della madre Magistri Armida Dagonilla fu Giovanni vedova Montani, domiciliato a Roma . . . . »	56 25
»	389248	Meroni Giuseppina fu Felice, nubile, domiciliata a Como . . . . »	300 —
»	612748	Sanseverino Angiolina fu Giuseppe, moglie di Dalto Vincenzo, domiciliata a Teggiano (Salerno) . . . . »	300 —
»	468870	Gualotto Giovanni Battista fu Abele, minore, sotto la patria potestà della madre Oglietti Margherita fu Giov. Battista, vedova Gualotto, domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria) . . . . »	90 —
»	60142	Certa-Belli Giuseppina fu Ignazio, minore, rappresentata da Maria-Paola Belli, madre e tutrice, domiciliata in Palermo. »	866 25
»	60078	Certa-Belli Carolina fu Ignazio, minore, rappresentata dalla signora Belli Maria Paola madre e tutrice, domiciliata in Palermo . . . . »	866 25
»	119431	Certa Giuseppina fu Ignazio, minore, sotto la patria potestà di sua madre Belli Maria Paola, domiciliata in Palermo . . . »	750 —
»	128874	Certa-Belli Giuseppina fu Ignazio, nubile, domiciliata in Contessa Entellina (Palermo) . . . . »	243 75
Consolidato 5 %	[illegible] Solo certificato di usufrutto	[illegible] Antonio, vita sua naturale durante . . . . »	25 —
		Per la proprietà a: Casale Anna fu Antonio, moglie di Salvatore Luise, domiciliata in Napoli	

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 75 %	565750	Riva Francesco di Emilio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torino. Con avvertenza	L.	453 75
»	558572	Commissaria Novelli in Castenedolo (Brescia), amministrata dalla Congregazione di carità. Con avvertenza	»	11 25
»	381177	Gaiano Francesco fu Raffaele, domiciliato a Baronissi (Salerno). - Vincolata	»	150 —
Consolidato 5 %	890926	Muscio Angelina fu Giuseppe, moglie di Balatto Giuseppe, domiciliata in Napoli	»	65 —
»	1021127	Barosi Alessandro di Antonio, domiciliato in San Giovanni in Marignano (Forlì). - Vincolata	»	10 —
Consolidato 3 75 %	92545	Opera pia Bassacco, eretta nel comune di Gabiano. Con avvertenza	»	225 —
»	436006	Congregazione di carità di Gabiano (Alessandria) (opera pia Rondano).	»	75 —
»	265541	Comune di Paterno Calabro (Cosenza). Con avvertenza.	»	67 50
Consolidato 5 %	1004216 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a Bergamini Angelo, Orsola, Ravenna, Elvira, Giuseppe e Cesare di Pietro, minori, sotto la patria potestà del padre e nascituri dal detto Bergamini Pietro, domiciliati a Castelnuovo di Alseno (Piacenza) . . . . Per l'usufrutto a Bergamini Pietro fu Gaetano.	»	260 —
Consolidato 3.75 %	45210	Cappellania di D. Giuseppe Mastellone fu Nicola e D. Gennaro Mastellone fu Michelangelo e per essa al parroco pro-tempore della parrocchia di San Liborio in Napoli. Vincolata .	»	22 50
»	51818	Intestata e vincolata come la precedente	»	3 75
Consolidato 5 %	1391387	Congregazione di carità di Capurso (Bari) per le opere pie Purgatorio, Monte Saccogna e Orfanelli	»	110 —
Consolidato 3.75 0[0	45676	Confraternita dell'Alto Basso di Messina, rappresentata dal governatore pro-tempore	»	180 —
»	455820	Confraternita di Santa Maria Alto Basso in Messina	»	11 25
»	396562	Confraternita dell'Alto Basso di Messina, rappresentata dal governatore pro-tempore	»	3 75

Roma, 31 agosto 1911.

Per il capo sezione	*Il direttore generale f.f.*	*Per il direttore capo della 1ª divisione*
D. JACURTI.	CAPUTO.	MANNI.

Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti.

Adunanza del 7 dicembre 1910:

De Rosa Francesco, capo laboratorio tabacchi, L. 1647.
Ghidelli Francesco, capo operaio guerra, L. 1200.
Mameli Nicola, tenente, L. 2021.
Mariottini Anna, ved. Spiga, L. 384.
Mezzana Maria, ved. Canessa, L. 333.33.
Alongi Salvatore, maggiore, L. 3312.
Colloredo Benvenuta, ved. Cicognani, L. 258.
Londei Augusto, capitano, L. 2808.
Lullin Pietro, applicato ferrovie (indennità), L. 4500, di cui:
a carico dello Stato, L. 3520;
a carico delle ferrovie dello Stato, L. 980.
Masci Maria, ved Pacifico, L. 666.66.
Carbonara Elisabetta, ved. Nunziante, L. 358.66.
Casa Cristina, ved. Zamperini, L. 460.66.
Carron Ceva Mario, maggiore, L. 2895.
Lagna Lorenzo, operaio artiglieria, L. 595.
Guglielminetti Rosa, ved. Pane, L. 1147.
Storni Berardino, guardia carceraria, L. 960.
Pampaloni Temistocle, professore, L. 1382.
Farina Luigi, capo timoniere, L. 1344.
Sbarra Giovanni, medico marina, L. 3003.
Marmarosa Francesco, capitano, L. 2746.
Cioffi Gaetano, guardia città, L. 730.25.
Calderai Cesare, capitano, L. 2438.
Faggioni Francesco, maggiore, L. 4080.
Cornelio Scipione, capitano, L. 3134.
Barrei Federico, guardia carceraria, L. 894.
Ottolini Temistocle, maresciallo guardie città, L. 840.
Bastelli Giovanni, operaio tabacchi, L. 487.08.
Mantovani Pio, professore, L. 3494.
Indica Marianna ved. Di Grazia, L. 1455.66.
Guarco Girolamo, appuntato finanza, L. 656.26, di cui:
a carico dello Stato, L. 539.70;
a carico del comune di Firenze, L. 116.56.
Ginesi Luisa, operaia tabacchi, L. 347.04.
Giovannini Paolina, id. id., L. 373.68.
Prosperi Elvira, ved. Barelli, L. 1691.
Prandi Francesco, prefetto, L. 6210.
Olivetti Enrica, operaia tabacchi, L. 468.64.
Bertolina Carolina, ved. Bonfereri, L. 586 66.
Cipriani Antonio, archivista, L. 3360.
Fenzi Costanza, ved. Morin, L. 2666.66.
Acri Vincenzo, 2° capo musicante, L. 815.
Parisi Giuseppe, capitano, L. 3734.
Brinis Girolamo, sotto capo guardia carceraria, L. 1010.
Fadda Giovanni, capo operaio saline, L. 2080.
Giordano Fusco, medico capo, L. 3520.
Ceruso Giacopo, operaio marina, L. 645.
Marsullo Vittoria, ved. Landi, L. 547.33.
Scarabelli Carlo, intendente finanza, L. 6514.
D'Antilia Lorenzo, ufficiale scrittura, L. 2140.
Placenti Rocco, lavorante guerra, L. 455.
Del Santo Costantino, guardia carceraria, L. 960.
Ruggeri Giuseppe, maggiore, L. 3182.
Ragucci Carmelo, guardia città, L. 920.
Volpi Emilio, id. id., L. 793.50.
Pilloni Salvatore, id. id., L. 920.
Ruggeri Margherita, ved. Paoletti, L. 1334.43.
Carnevali Fortunata, ausiliaria telegrafica, L. 1427.
Annoni Rinaldo, brigadiere postale, L. 1173.
Chierico Francesco, maresciallo RR. CC., L. 1218.
Olmastroni Maria, ved. Stallone, L. 639.86.
Marchesi Amedeo, maggiore, L. 4080.
Cocchiglia Luigi, id., L. 3150.

Verzini Luigi, guardia carceraria, L. 577.50.
Verdoja Maria, ved. Lauteri, L. 438.66.
Servillo Eugenio, capo furiere, L. 1408.80.
Montanari Giuseppe, operaio guerra, L. 690.
Muni Angela, ved. Muni, L. 337.50.
Rinaldi Anna, ved. Bolasco, L. 2053.33.
Orlandi Adele, operaia tabacchi, L. 433.26.
Demarchi Giuseppina, ved. Marcheselli, L. 1385.33.
Corsico Stefano, appuntato finanza, L. 374.48.
Padovani Mattassia Giuseppe, segretario, L. 2606.
Abrescia Angela, ved. Mancini, L. 611.
Amoroso Carlo, ricevitore dogana, L. 2908.
Marino Felice, orf. Ansenio, ufficiale scrittura, L. 537.33.
Scelzo Vincenza, ved. Ingenito, L. 333.33.
Saccà Andrea, brigadiere postale, L. 1145.
Rossi Maddalena, ved. Monti, L. 1386.66.
Rochi Eugenio, maresciallo RR. CC., L. 1246.
Torrenti Gabriele, ufficiale dogana, L. 2496, di cui:
a carico dello Stato, L. 1702.15;
a carico del comune di Roma, L. 793.85.
Stola Elisa, ved. Milano, L. 374.26.
Silvestri Francesco, guardia carceraria, L. 960.
Naldi Erminia, operaia tabacchi, L. 578.88.
Viviani Virginia, id. id., L. 589.41.
Olivieri Giuseppe, capitano fregata, L. 4547.
Michelassi Ferdinanda, operaia tabacchi, L. 356.30.
Negri Raffaele, capitano, L. 3746.
Mazzoni Adelaide, ved. Gervasi, L. 192.50.
Trombetta Agostino, usciere, L. 864.
Fuduli Pasquale, sotto brigadiere di finanza, L. 296.56.
Ferappi Emilia, ved. Regillo, L. 618.33.
Paolucci Giovanni, comandante guardie città, L. 1600.
Turiani Giovanni, nocchiere, L. 1210.
Boccaccini Ida, operaia tabacchi, L. 344.70.
Aiello Concetta, ved. Luongo, L. 220.
Melsurgo Michelangelo, capo ragioniere, L. 4933.
Bellinetti Domenico, maresciallo guardie città, L. 1280.
Maghei Bernardo, maresciallo RR. CC., L. 1358.
Galli Maria, operaia tabacchi, L. 507.78.
Riminucci Francesco, cancelliere, L. 1798.
Gadda Andrea, capitano, L. 3675.
Dattilo Pasquale, capo guardia carceraria, L. 1280.
Cumino Elisabetta, ved. Depaoli, L. 774.33.
Belluscio Costantino, operaio saline, L. 601.
Ventura Maria, ved. Tonchini, L. 1769.33.
Ferrari Cesare, ricevitore registro, L. 3260.
Melchiorri Giovanna, ved. Davanti, L. 186.66.
Mazzamuto Sebastiano, lavorante guerra, L. 414.
Venturi Evaristo, guardia città, L. 730.25.
Crasci Francesco, appuntato finanza, L. 531.80.
D'Arrigo Domenico, capo timoniere, L. 1156.
Garofani Augusto, ufficiale daziario, L. 2304, di cui:
a carico dello Stato, L. 1512.05;
a carico del comune di Roma, L. 791.95.
Vecchiatto Teresa, ved. Livietti, L. 263.33.
Miglio Attilio, capitano, L. 3243.
Tilli Vincenzo, colonnello, L. 6025.
Ferretti Caterina, ved. Ridolfi, L. 533.33.
Casale Felice, operaio saline, L. 480.
Palleschi Imperia, ved. Di Tondo, L. 1536.
Rosso Battista, sottobrig. finanza, L. 557.54, di cui:
a carico dello Stato, L. 458.36;
a carico del comune di Firenze, L. 99.18.
Barresi Biagio p. Salvatore, soldato, L 202.50.
Ricciardi Luisa, ved. Parenti, L. 243.33.
Quartieri Francesco, caporal maggiore, L. 360.
Pedemonte Maria, operaia tabacchi, L. 360.

Pietropaolo orf. Vincenzo, uff. telegrafico, L. 1049.50.
Conti Concetta, ved. Lucchesi, L. 516.50.
Rossi Tertulliano, vice cancelliere (indennità), L. 1161.
Sepe Cristina, moglie Baldissone, L. 277.66.
Benedetti Anna, M. D'Addario, soldato, L. 202.50.
Amendola Vincenzo, capitano, L. 3044.
Caldelli Maria, ved. Migliardi, L. 888.66.
Cerioli Ester, ved. Passamonti, L. 800.
Trabucchi Teresa, ved. Baffigi, L. 1209.
Prato Ferdinando, ved. Bruno, L. 733.33.
Sià Francesco, servente, L. 665.
Bocacci Pietro, applicato (indennità), L. 2166.
Ferrari Antonio, maresciallo guard. città, L 1280.
Cosenza Catello, 1° macchinista, L. 1593.20.
Guidobono Cavalchini Garofoli Gregorio, colonnello, L. 5571.
Gobbetti Girolamo, archivista, L. 2701.
Faccioli Vittorio, maggiore, L. 2395.
Maisson Anna, ved. Vadero, L. 250.
Frediani Ida, operaia tabacchi, L. 334.
Bonico Luigi, capo cannoniere, L. 1156.
Salvato Savino, operaio marina, L. 542.50.
Montanano Livia, ved. Chiarizzi, L. 491.
Milano Benedetto, aggiunto canc. (indennità), L. 2201.
Giordano Anna, ved. Airenti (indennità). L. 5100.
Sartori Francesco, operaio marina, L. 1000.
Albini Vincenzo, maresciallo RR. CC, L. 830.
Lamagno Maria, ved. De Simone, L. 191.66.
Pelamatti Andrea, brigad. RR. CC., L. 782.40.
Ottonello Giacomo, operaio marina, L. 1000
Pasqualini Giuseppe, appuntato finanza, L. 630.
Montini Paolo, agente imposte, L. 3013.
Loga Candida, ved. Gregori, L. 240.
De Luca Grazia, ved. Balbo, cancelliere, L. 593.33.
Priore Vincenzo, operaio marina, L. 577.50.
Poli Geminiano, maresciallo guard. città, L. 1440.
Baldo Giovanni, archivista, L. 3360.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 settembre 1911, in L. 100.64.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

6 settembre 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	102,99 93	101,12 43	102.30 43
3 1/2 % *netto*	102 93 37	101,18 37	102 28 70
3 % *lordo*	71,25 —	70,05 —	70 20 39

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 100 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza.

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1911 è stato aperto un concorso per l'ammissione di 100 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza, giusta le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, e del relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, non che del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza 30 agosto 1909, n. 666.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate non più tardi del 31 ottobre 1911 alla prefettura della provincia nella quale risiedono.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte successive in precedenti concorsi per la medesima carriera non conseguirono l'idoneità.

Le domande dovranno avere a corredo i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni venti e non oltrepassato quella di 30 alla data del decreto ministeriale suindicato;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato, in data non anteriore di tre mesi a quella del ripetuto decreto ministeriale, da sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, e debitamente legalizzato;

4° fede penale di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto ministeriale anzidetto;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici, ed ha statura non inferiore a m. 1,64;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di licenza di liceo o di istituto tecnico o di scuola media di commercio. Non sono ammessi altri titoli equipollenti, nè certificati di iscrizione dell'aspirante a corsi dell'università o altra scuola superiore.

Gli aspiranti che già si trovino in una delle amministrazioni dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti indicati ai numeri 2, 3 e 4.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che, d'ora innanzi, saranno assunti in servizio.

È pure necessario che nella domanda sia data l'indicazione esatta della via e del numero di abitazione dell'aspirante, o di altro suo recapito, restando in obbligo all'aspirante istesso di partecipare, in seguito, alla prefettura alla quale fu presentata l'istanza, le successive eventuali variazioni del proprio indirizzo.

Tanto le domande quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive prefetture. Delle domande che non perverranno al Ministero per mezzo delle prefetture non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte cadranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; le prove orali sulle materie indicate ai n. n. 5, 6, 7, 8 e 9 del programma stesso.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà nella prova orale e, sempre che abbia sostenuto con felice esito tale prova, la commissione aggiungerà cinque punti di merito per ogni lingua estera, che, oltre la francese, il concorrente dimostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente.

Alla commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia a fotografia, e che sosterranno lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà dalla commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di dicembre 1911, nelle sedi e nei giorni da stabilirsi con successivo decreto ministeriale.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a mezzo delle prefetture della sede alla quale saranno stati assegnati e del giorno in cui avranno luogo gli esami. Il giorno innanzi a quello fissato per la prima prova scritta essi dovranno presentarsi personalmente, muniti di foglio di riconoscimento, alla prefettura della sede cui saranno stati assegnati.

Le spese di viaggio saranno a carico esclusivo degli aspiranti, e non si terrà conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti. A parità di punti sarà data la precedenza a quello che avrà prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina. Sempre a parità di punti ed in mancanza di titoli quanto al servizio, avrà la precedenza il maggiore d'età.

A tal fine i candidati ammessi alla prova orale dovranno non più tardi del giorno di tale prova presentare al segretario della commissione dichiarazione scritta del servizio utile già prestato e della sua durata, corredandola di tutti i documenti necessari a comprovare la esattezza della dichiarazione.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni fino alla concorrenza del numero dei posti per il quale fu aperto il concorso.

L'alunnato, che dovrà durare non meno di sei mesi, è gratuito; ma potrà essere accordata una indennità mensile di lire cento a quelli alunni che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla propria o da quella delle loro famiglie.

Roma, 10 luglio 1911.

Il direttore generale della P. S.
VIGLIANI.

6

PROGRAMMA per gli esami d'ammissione alla carriera di delegato di pubblica sicurezza:

1° codice civile (disposizioni preliminari, libro 1°: principî relativi alla proprietà ed alle obbligazioni;
2° codice penale;
3° codice di procedura penale (titolo preliminare e libro 1°);
4° principi di diritto costituzionale ed amministrativo;
5° codice di commercio (persone, atti, libri, società, fallimento)
6° principi di economia politica;
7° legge sulla pubblica sicurezza e relativo regolamento; testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S.; legge elettorale e politica; legge comunale e provinciale (testo unico);
8° storia civile d'Italia dalla rivoluzione francese ai giorni nostri;
9° lingua francese, di cui il candidato dovrà dare prove di avere sicura conoscenza.

Le prove scritte verseranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3, e 4; le prove orali sulle materie indicate ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9, restando però in facoltà della commissione di interrogare, ove lo creda, anche sulle altre materie comprese nel programma.

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di 30 alunni nella carriera di vice-commissario nella Amministrazione della pubblica sicurezza.

In esecuzione del decreto ministeriale in data odierna, è aperto un concorso per l'ammissione di 30 alunni nella carriera di vice-commissario di pubblica sicurezza, giusta le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, del relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690 e del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 22 agosto 1909, n. 666.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate non più tardi del 15 dicembre p. v. alla prefettura della provincia nella quale risiedono.

Le domande dovranno avere a corredo i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassata quella di anni 30, alla data del presente avviso;

2° certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia, quando anche manchino della naturalità;

3° certificato di regolare condotta rilasciato, in data non anteriore a quella del presente avviso, dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

4° fede penale di data non anteriore a quella del presente avviso;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici, ed ha statura non inferiore a metri 1.64;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, qualora la classe a cui l'aspirante appartiene non sia stata ancora chiamata;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza o il diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze.

Non sono ammessi altri titoli equipollenti.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno e di uniformarsi alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che da ora innanzi saranno assunti in servizio.

È pure necessario che nella domanda sia data la indicazione esatta della via e del numero di abitazione dell'aspirante, o altro suo recapito, restando in obbligo dell'aspirante stesso di partecipare in seguito, alla prefettura alla quale fu presentata la istanza, le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Tanto le domande quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive prefetture.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte cadranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; le prove orali su tutte le materie comprese nel programma.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà a norma dell'art. 18 del regolamento 22 agosto 1909, n. 666, nelle prove scritte ed orali e sempre che abbia superato, con felice esito, tali prove, la commissione esaminatrice aggiungerà cinque punti di merito per ogni lingua estera che il concorrente dimostrerà di conoscere, oltre la francese, in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Alla commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia e fotografia e che sostengano lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà dalla commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di gennaio 1912, nelle sedi e nei giorni da stabilirsi.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a mezzo delle prefetture della sede alla quale saranno stati assegnati, e del giorno in cui avranno luogo gli esami. Il giorno innanzi a quello fissato per la prima prova scritta essi dovranno presentarsi personalmente, muniti di foglio di riconoscimento, alla locale prefettura.

Le spese di viaggio saranno a carico esclusivo degli aspiranti, e non si terrà pertanto conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti. A parità di punti sarà data la precedenza a quello che avrà prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito e nella marina. A parità di titoli, quanto al servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali dovranno, nel giorno dell'esame, presentare al segretario della commissione dichiarazione scritta del servizio utile già prestato e della sua durata, corredandola di tutti i documenti necessari a comprovare la esattezza della dichiarazione.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni fino alla concorrenza del numero dei posti per il quale fu aperto il concorso

L'alunnato, che dovrà durare non meno di sei mesi, è gratuito; ma potrà essere accordata una indennità mensile, non maggiore di lire cento, a quegli alunni che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla loro abituale dimora e da quella delle loro famiglie.

Roma, 10 luglio 1911.

Il direttore generale della P. S.
VIGLIANI.

6

PROGRAMMA per gli esami di ammissione alla carriera di vice commissario di pubblica sicurezza:

1. Diritto civile.
2. Diritto penale.
3. Procedura penale.
4. Diritto costituzionale e amministrativo.
5. Diritto commerciale.
6. Diritto internazionale nelle sue attinenze col diritto pubblico interno.
7. Economia politica.
8. Legislazione positiva.

Legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144 regolamento 8 novembre 1889, n. 651, e disposizioni che l'hanno modificato. Legge 26 giugno 1904, n. 267, sulla condanna condizionale. Legge 17 maggio 1906, n. 197, sulla riabilitazione dei condannati. Legge sul personale di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690 e regolamento 20 agosto 1909, n. 666. Legge sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi 2 luglio 1908, n. 319. Regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, sul meretricio. Legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti e regolamento 21 gennaio 1906, n. 74. Legge 2 marzo 1902, n. 56, sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti e regolamento 9 marzo 1902, n. 85. Legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere e regolamento 14 gennaio 1894, n. 19; regolamento 17 agosto 1907, n. 646, sulle caldaie a vapore. Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 86, per il rilascio dei passaporti per l'estero. Legge 30 giugno 1902, n. 87 e regio decreto 13 aprile 1902, n. 107, sul casellario giudiziale.

Legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati e regolamento 16 agosto 1909, n. 615. Legge 21 dicembre 1873, n. 1733, sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe. Legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 818, sul lavoro delle donne e dei fanciulli e regolamento 14 giugno 1909, n. 442. Legge 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni sul lavoro e regolamento 13 marzo 1904, n. 141. Legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo. Regolamento 19 novembre 1889, n. 6535, pel ricovero degli indigenti inabili al lavoro.

Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, 13 maggio 1871, n. 214. Legge sulla stampa 26 marzo 1848 e legge 28 giugno 1906, n. 278, per l'abolizione del sequestro preventivo dei giornali. Legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269. Legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica (testo unico) 1° agosto 1907, n. 636 e regolamento generale 3 febbraio 1901, n. 45. Legge sul Consiglio di Stato, testo unico 17 agosto 1907, n. 638. Legge sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 2016 e regolamento generale 4 maggio 1885, n. 3074. Legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23 e regolamento 10 luglio 1901, n. 375. Legge elettorale politica.

9. Lingua francese, di cui ogni candidato dovrà dar prova di avere sicura conoscenza.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduta la deliberazione del Consiglio direttivo del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze;

Veduto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693:

Veduto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 dicembre 1908, n. 756;

Decreta:

È aperto il concorso per esami a un posto di vice segretario nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, cui è annesso lo stipendio annuo di L. 2000.

Le domande per l'ammissione a tale concorso, in carta da bollo di L. 1.22, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 31 ottobre 1911 coi documenti qui sotto indicati:

a) atto di nascita, da cui risulti avere il concorrente l'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30 alla data del presente decreto;

b) licenza liceale o d'istituto tecnico;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni, nei quali il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità;

f) attestato medico di sana costituzione fisica;

g) certificato da cui risulti che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

h) notizia sommaria dei servizi eventualmente prestati in pubbliche Amministrazioni, in carta libera.

I documenti indicati alle lettere *d*, *e*, *f*, dovranno essere di data posteriore al 1° luglio 1911.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte si daranno nelle seguenti materie:

a) storia letteraria e politica d'Italia;

b) elementi di diritto civile, costituzionale e amministrativo;

c) contabilità generale dello Stato.

Le prove orali, oltrechè sulle materie sopra indicate, si svolgeranno:

1° sulla legislazione scolastica del Regno, con speciale riguardo alla parte di essa concernente l'istruzione superiore;

2° sulla conoscenza della lingua francese.

Gli esami avranno luogo in Roma ed i concorrenti saranno direttamente avvertiti del giorno in cui gli esami stessi avranno principio.

Il candidato prescelto sarà assunto in esperimento con la retribuzione di L. 1500 per un anno, dopo il quale otterrà la nomina definitiva, se, durante quel tirocinio, avrà dato prova di possedere le attitudini richieste pel servizio dell'Istituto.

Roma, 2 settembre 1911.

Il ministro
CREDARO.

MINISTERO DEL

DIREZIONE GENERALE DELLE

Avviso di concorso — A tutto il giorno 10 settembre 1911 è aperto il concorso

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono			
						RISCOS	
						Esercizi	
Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1908-09	1909-10
			Primo esperimento.				
375	Arpino	Caserta	Napoli	—	—	18338	19280
184	Frattaminore	Napoli	Napoli	—	—	14384	17420
305	Salsomaggiore . . .	Parma	Milano	Pellegrino Parmense	283	14972	18978
559	Montoro Superiore .	Avellino	Napoli	—	—	12530	15633
164	S. Agata di Militello.	Messina	Palermo	—	—	15341	19442
317	Lusciano	Caserta	Napoli	—	—	6912	9183
216	Gardone Val Trompia	Brescia	Milano	—	—	5866	6297

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla Direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono non più tardi del suindicato giorno 10 settembre 1911.

A comprovare la idoneità fisica ad esercire personalmente il banco, sarà bene che i semplici commessi uniscano alla domanda apposita attestazione medica e debitamente legalizzata: attestazione che è obbligatoria per coloro che hanno compiuto i 65 anni di età.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, commesso del lotto al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 1° agosto 1911 per la promozione ad uno od altro dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . in . . . .
b) Id. » . . . . in . . . .
c) . . . .

(Data e firma del richiedente).

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, addì 1° agosto 1911.

Il direttore capo della divisione IV
C. BRUNO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa francese e tedesca, in mancanza di una comunicazione ufficiale, che per la brevità del tempo trascorso dalla ripresa delle conferenze a ieri, non potè ancora essere diramata, ritiene che il verbo del Governo tedesco sia espresso in un articoletto di carattere ufficioso della *Koelnische Zeitung*, così concepito:

I negoziati franco-tedeschi avevano per concetto fondamentale fino dal principio che la Germania riceverebbe pegni sicuri per la sua attività economica nel Marocco, e che la Francia darebbe alla Germania compensi nel territorio coloniale in cambio della cessione della libertà d'azione politica al Marocco.

Allo scopo di soddisfare questi desideri tedeschi, il Governo francese compilò un progetto di trattato scritto, che l'ambasciatore Cambon trasmise lunedì mattina al Governo imperiale.

L'esame delle proposte francesi dà luogo a controproposte da parte della Germania.

Occorre interrogare parecchie volte i personaggi competenti e fare per diversi punti relazioni dettagliate, ciò che richiede cure particolari e qualche tempo.

Il lavoro preliminare è finora così importante, che, con buona volontà da ambedue le parti, è permesso di sperare un pronto esito dei negoziati.

I giornali francesi, nel riferire queste parole, aggiungono che però a quest'ora la risposta del Gabinetto germanico è già stata consegnata all'ambasciatore Cambon.

L'*Excelsior* di Parigi conferma tale informazione con questo telegramma da Berlino:

Corre con persistenza la voce che la risposta del Governo tedesco è stata data nel pomeriggio a Cambon sotto la forma di un semplice comunicato.

LE FINANZE

PRIVATIVE - DIVISIONE IV

fra commessi di carriera del lotto pel conferimento dei sotto indicati banchi.

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso						Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere		ANNOTAZIONI
SIONI		AGGI							
		Esercizi							
1910-11	Media	1908-09	1909-10	1910-11	Media				
28886	22168	1933	2028	2897	2286	1720	Anni	15	
25844	19216	1538	1842	2626	2002	1480	»	15	
19612	17854	1597	1997	2061	1885	1375	»	10	
24229	17464	1353	1663	2480	1832	1345	»	10	
15677	16820	1634	2044	1688	1782	1295	»	10	
15822	10639	760	1010	1680	1150	820	»	5	
8609	6924	644	692	947	761	535	»	2	

Nella sua risposta il Governo germanico accetta in massima le proposte francesi e riconosce alla Francia diritti positivi speciali al Marocco.

Sembrerebbe che la formula trovata possa soddisfare la Francia.

Oggi, martedì, non vi sono state conferenze; non ve ne saranno più nè domani nè dopodomani.

Cambon attende la risposta del Governo francese.

Durante il loro colloquio di lunedì Cambon e Kiderlen Waechter constatarono che la concessione che la Germania è disposta a fare in massima è la dichiarazione del suo completo disinteressamento politico al Marocco.

Si tratta ora di trovare una formula senza equivoco per questa dichiarazione e stabilire in maniera precisa la garanzia di libertà di azione della quale la Francia potrebbe avere bisogno nell'Impero sceriffiano.

Le basi economiche richieste dalla Francia sono di tre specie:

Eguaglianza di trattamento doganale, partecipazione ai lavori pubblici, regolamento delle miniere.

L'accordo su questo punto è possibile, e dalla parte francese tali domande non incontrano obbiezioni.

Si fa soltanto riserva dei diritti accordati alle altre potenze dai trattati di commercio e dei diritti che spettano al Soltano relativamente ai lavori pubblici, che devono restare intatti.

La nota ufficiosa sopra riferita e in genere le notizie concordi da Berlino confermano pertanto le tendenze ottimiste, le quali sono così riferite dal *Temps* di Parigi:

La Germania sarebbe disposta a riconoscere alla Francia la situazione politica da questa desiderata al Marocco e che si risolve in un protettorato di fatto, lasciando infatti i diritti del Sultano. La Germania in sostanza, consentirebbe a sanzionare il controllo politico della Francia sull'Impero sceriffiano.

In cambio essa riceverebbe garanzia di completa eguaglianza economica.

La questione dei compensi nel Congo sarebbe pure avviata verso una soluzione soddisfacente.

Se per il momento una previsione sulle modalità definitive dell'accordo sarebbe prematura, si può ritenere con certezza che esse saranno fissate in una prossima conferenza.

Il *Petit Parisien* e il *Figaro* di Parigi fanno pure commenti alla nota ufficiosa tedesca, riassunti nei seguenti telegrammi da Parigi:

Il *Petit Parisien* ritiene che la risposta decisiva alle proposte formulate da Cambon non sarà data che stasera o domani.

Il giornale aggiunge: Secondo alcune indicazioni che abbiamo motivo di credere fondate, il Governo tedesco sarebbe favorevole a riconoscere come base delle trattative e, se si può dire, come cosa opportuna, un cambiamento politico al Marocco e cioè esso consentirebbe a sanzionare il controllo politico della Francia sull'Impero sceriffiano. Questo punto capitale sarebbe dunque risolto

Il rapporto di Cambon sulle trattative di lunedì è pervenuto nella serata al Quai d'Orsay, ove si mantiene un estremo riserbo.

*** Il *Figaro* pubblica il seguente dispaccio da Berlino:

Il parere quasi unanime dei giornali di oggi, mercoledì, e che la questione marocchina è risolta e che non resta più che accordarsi sui particolari.

E per ciò che riguarda la ripresa dei negoziati, si ha finalmente da Berlino, 6:

Il cancelliere dell'Impero, Bethmann-Hollweg, tornerà stasera da Kiel a Berlino ed avrà una conferenza col segretario di Stato per gli affari esteri, Kiderlen Waechter.

Oggi non vi sarà colloquio fra Cambon, ambasciatore di Francia, e Kiderlen Waechter. Ve ne sarà uno probabilmente domani.

***

Il Ministero spagnuolo, dopo la sospensione dell'occupazione di Ifni, si trova in una posizione critica assai, per uscire dalla quale si riunirà a consiglio. Intorno a ciò telegrafano da Madrid, 6:

Oggi avrà luogo un Consiglio dei ministri per prender decisioni definitive sulla questione della occupazione di Ifni, causa di grandi imbarazzi al Gabinetto, posto in una situazione difficilissima tra i commenti ostili internazionali, che persuadono e quasi impongono un aggiornamento dell'occupazione e il fermento della stampa e dell'opinione pubblica nella Spagna che affrettano l'attuazione dell'impresa.

Merita anche considerazione il fatto che si avvicina l'epoca delle tempeste sulle coste marocchine e quindi l'occupazione, se deve farsi, non può soffrire dilazioni.

***

La situazione persiana ha subìto un nuovo cambiamento di faccia, l'ex Scià e i suoi partigiani avendo subìto una sconfitta. Di questa un dispaccio da Teheran, 6, dà i seguenti particolari:

Una battaglia decisiva è avvenuta ieri a poche miglia all'est di Teheran.

Le truppe dell'ex Scià al comando di Sardaran Shad, che erano composte per la maggior parte di turcomanni, sono state sorprese e messe completamente in rotta.

Le truppe costituzionali hanno fatto circa 300 prigionieri, fra i quali Sardaran Shad.

Le perdite del Governo sono di tre baktiaris uccisi. Quattro cannoni sono stati presi al nemico.

Il colonnello Haase, istruttore tedesco della sezione di mitragliatrici, ha sorvegliato il funzionamento di due pezzi.

Il campo di Sardaran ha fornito un ricco bottino.

Sardaran, che è ferito, sarà decapitato.

Il Congresso agrario di Torino

Nella sala del Circolo filologico torinese, iermattina, alle 10 si è inaugurato il Congresso delle mutue agrarie.

Intervennero S. E. il ministro dell'agricoltura, Nitti, gli onorevoli Raineri, Ottavi, Dentice e numerosi congressisti.

Il prof. Alpe, presidente della Federazione italiana del Consorzio agrario, prese per primo la parola, portando il saluto ed il ringraziamento all'illustre rappresentante del Governo, il quale, accogliendo l'invito, volle onorare il Congresso con la sua presenza mandò un saluto a Luigi Luzzatti, il quale ha inviato all'on. Raineri una nobile lettera, e tra gli applausi dei presenti, gli espresse un affettuoso augurio.

Il presidente ricordò infine l'attività delle varie Associazioni che hanno contribuito allo sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione.

Un caldo vivissimo ringraziamento rivolse all'on. Raineri, che rientra nel mondo cooperativo a cui riporta la sua energia e il suo sapere (Vivissimi applausi).

Righieri di Sant'Albino espresse i voti del Consorzio agrario di Torino.

L'assessore Bolmida portò il saluto del sindaco e della città di Torino.

Prese quindi la parola l'on. Raineri il quale pronunciò, applaudito vivissimamente, il discorso inaugurale.

Dopo l'on. Raineri parlò l'on. Dentice, portando il saluto degli agricoltori italiani e specialmente della provincia di Palermo, la quale rappresenta una parte notevole nella produzione agricola, e bene augurando ai lavori del Congresso. Si compiacque nel vedere l'agricoltura italiana affidata ad un uomo come S. E. Nitti e ne trae i migliori auspici.

S. E. Nitti si alzò quindi a parlare. Dopo aver ringraziato l'on. Raineri e la presidenza del Congresso, si rallegrò dei progressi compiuti dalla cooperazione agraria in Italia ed aggiunse:

« Se la cooperazione in materia industriale rende utili servigi elidendo il profitto, in agricoltura fa opera ben più utile perchè agisce non solo sulla distribuzione, ma sulla produzione della ricchezza.

Infatti il buon mercato delle macchine agricole e concimi chimici, delle sementi selezionate, delle sostanze anticrittogamiche può essere maggiore dove gli Istituti cooperativi sono più diffusi e dove il consumo si sviluppa e diventa più regolare. Così in definitiva è la produzione agraria che se ne avvantaggia. Inoltre la cooperazione agraria ha un alto valore sociale.

Nei centri urbani le forme associative sono più facili. Nelle campagne l'isolamento, la forma stessa della produzione determinano spesso lo spirito di diffidenza che ostacola l'associazione, onde tutte le forme cooperative agricole non solo sono economicamente utili, ma sono anche moralmente utili.

I consorzi agrari cooperativi se sono diffusi largamente nell'Italia settentrionale, lo sono assai poco nell'Italia meridionale, dove anche il consumo dei concimi chimici è assai scarso. Questo fatto ha autorizzato giudizi spesso erronei ».

L'on. ministro illustrò largamente la struttura del Mezzogiorno di Italia dal punto di vista geologico e climatico. Il problema dell'Italia meridionale è ben più profondo. La Calabria, la Basilicata, e il Molise e molte altre zone meridionali non possono rinnovarsi se non ricostituendo il bosco, sistemando le acque e combattendo la malaria. La concezione erronea prevalente è che l'Italia meridionale sia un paese naturalmente ricco e dove gli uomini presentano poca resistenza e dimostrano mediocre alacrità. È vero il contrario; e l'emigrazione dei contadini e la ricostituzione economica delle Puglie stanno a provare il valore e la tenacia degli uomini. Uno studio accurato dei fenomeni naturali accresce in noi la fiducia nell'avvenire, ma non è a meravigliarsi che non si sviluppino le forme cooperative e il consumo dei concimi chimici sia scarso dove la condizione attuale dipenda da cause ben più profonde. Una politica di acque e di boschi può solo preparare il campo alla rinnovazione agraria dell'Italia meridionale ed a questo fine che bisogna far convergere tutti gli sforzi.

Il ministro concluse rallegrandosi dei progressi continui, e dichiarò aperto in nome di S. M. il Re il Congresso nazionale dei Consorzi agrari cooperativi.

Il Congresso poi acclamò a presidenti onorari S. E. Nitti, S. E. Luzzatti, il senatore Villa, il senatore Frola, l'assessore Bolmida e a presidente effettivo l'on. Raineri, presidente onorario della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Il Congresso iniziò alle ore 1 i suoi lavori.

*** S. E. Luzzatti ha inviato all'onorevole Raineri la seguente lettera:

Roma, 5 settembre 1911.

« *Caro Raineri*.

« Sono stanco e alquanto indisposto; non posso venire a Torino un'altra volta. Di' tu, che ne hai l'autorità, ai nostri amici dei Consorzi, che, per consenso degli uomini più competenti d'Europa, essi sono riusciti a creare un tipo originale essenzialmente italiano, vera gloria nostra. I collegamenti sempre più intimi di amicizia fraterna fra la Cattedra ambulante, la Banca popolare e la Cassa rurale coi Consorzi, contribuiranno alla crescente e magnifica redenzione dell'agricoltura italiana.

« Qui è il segreto della nostra fortuna e il carattere originale dell'istituzione che con tanta sapienza governi.

« Un saluto pieno di affetto dal tuo:

« *Luigi Luzzatti* ».

*** Il Congresso inviò all'on. Luzzatti il telegramma seguente:

« Il Congresso nazionale dei Consorzi agrari, inaugurando stamane i suoi lavori, presente il ministro d'agricoltura, dolente della assenza dell'illustre amato maestro e grato dell'affettuoso saluto, che ricambia con reverenti ossequî, acclamava V. E. suo presidente onorario ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto, ieri, a Racconigi, Liang-ten-yen, ministro degli affari esteri della Cina, con l'ambasciatore cinese presso il Quirinale, Ou-tsong-lien, giunti alle ore 19, accompagnati dal marchese Borea D'Olmo, che si era recato ad incontrarli a Torino.

L'Augusto Sovrano trattenne i visitatori a pranzo a Corte.

Alle 22.35 il ministro e l'ambasciatore ripartirono per Torino.

S. E. Credaro. — Ieri, a Torino, il ministro della pubblica istruzione, Credaro, visitò la galleria dell'elettricità accompagnato dall'on. Negrotto; assistette a parecchie esperienze eseguite dal prof. Arnò interessandosi in modo speciale della invenzione del prof. Arthur Korn, il quale è riuscito a trasmettere a distanza mediante il telegrafo la fotografia e altre immagini.

Il ministro promise di intervenire alla conferenza che il prof. Korn terrà alla Esposizione di Torino in occasione del congresso degli elettricisti.

Per il disincaglio della « San Giorgio ». — Ieri è continuato lo sbarco delle munizioni dei due locali prodieri di deposito, recentemente vuotati.

La nuova falla scopertasi dopo che col sollevamento della prora la nave ha cominciato ad allontanarsi dal fondo, misura la lunghezza di 15 metri, e la larghezza media di 3 metri con l'asportazione delle lamine del fasciame esterno. I doppi fondi corrispondenti furono riempiti di barili e di materassi di stoppa, prima di applicare il terzo copertone copri-falle, già pronto sotto la chiglia.

Pel contributo avuto alla spinta dei serbatoi ad aria compressa, ed in seguito all'esaurimento di molti locali prodieri, la prora si è ulteriormente sollevata, conseguendo una immersione uniforme a prora.

Sono state applicate le sei coppie di mensoloni, sotto cui dovranno esercitare le loro spinte due coppie di galleggianti, conferenti alla nave una maggiore stabilità.

Giunse dal cantiere di Castellammare la seconda coppia di serbatoi cilindrici ad aria compressa da 350 tonnellate ciascuno, completamente attrezzati.

Persistono il bel tempo e la calma del mare.

Consiglio provinciale. — Il Consiglio provinciale di Roma, è convocato per mercoledì 13, alle ore 15.

Numerose pratiche sono all'ordine del giorno.

In Campidoglio. — Domani, alle 17, il municipio di Roma, offrirà nei Musei capitolini un ricevimento in onore dei soci della Università popolare di Milano e di Padova, della comitiva operaia di Torino e della comitiva emiliana.

Il XIX Congresso universale della pace. — Il segretariato per il Congresso universale della pace in Roma, costituitosi alquanti giorni fa ha iniziato alacremente i suoi lavori, e nella sua sede nel palazzo della R. Università ha dato principio ai lavori per il collocamento degli oggetti e documenti destinati alla Mostra storica internazionale della pace, che sarà uno degli ornamenti ed attrattive più grandi del Congresso.

La Mostra storica della Pace verrà distribuita in quattro aule e negli attici superiori dell'Università.

In una sala speciale e negli attici verranno pure esposti i lavori presentati al concorso di pittura e scultura bandito dal Comitato del Congresso.

Numerosi artisti vi parteciperanno.

Le adesioni dall'estero al Congresso sono numerosissime.

In esse la Francia tiene il primato.

Collegio militare di Roma. — Per l'imminente anno scolastico 1911-912 sono disponibili al collegio militare 75 posti nella 1ª classe di liceo e 40 nella 2ª d'istituto tecnico.

I giovani ammessi avranno il vantaggio di essere considerati, durante due anni di studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva, o in surrogazione di fratello.

Compiuti gli studi liceali o tecnici potranno a loro piacimento proseguirli negli istituti militari superiori o nelle Università.

Per altre notizie rivolgersi al comando del collegio in via della Lungara, 83.

Onore al merito. — Un dispaccio odierno da Cristiania reca che, in occasione delle feste centenarie di quella Università, è stato nominato *ad honorem* per la Facoltà di medicina il prof. Guido Baccelli.

La giuria dell'Esposizione di Torino. — Nell'aula massima del Regio politecnico ieri si è radunata la giuria superiore dell'Esposizione internazionale di Torino.

Erano presenti la massima parte dei giurati superiori delle nazioni estere e tutti i giurati italiani e cioè il senatore Frola, presidente, l'on. Montù, segretario generale, gli on. Boselli, Pantano e Rava membri.

Aperta la seduta il presidente Frola portò il saluto di S. E. il ministro Nitti, presidente onorario della giuria, e il suo a tutti i giurati intervenuti, ringraziandoli del loro intervento e della loro opera efficace.

Tracciò quindi il programma dei lavori, illustrando le disposizioni del regolamento e invitò infine l'adunanza a procedere alla nomina dei vice presidenti delle giurie superiori, cariche che competono alle nazioni estere, Francia, Germania e Inghilterra.

Vennero nominati il sottosegretario di Stato dott. Rubler per la Germania, il senatore Alberto Viger per la Francia. L'Inghilterra si riserva di presentare il nome del terzo vice presidente.

Quindi l'on. Frola dichiarò chiusa l'adunanza.

*** Ieri sera, nella sala del Kursaal Durio ebbe luogo un sontuoso banchetto, offerto dalla sezione francese dell'Esposizione alle Giurie ed alle autorità di Torino, in occasione della riunione delle Giurie internazionali.

Alla tavola d'onore sedevano il commissario generale di Francia, Dervillé, il conte Rossi, Francis Loomis, il senatore Frola, Legrand, Masun, il console di Francia ed altre notabilità.

Al *dessert* il commissario generale, Dervillé, pronunciò un applauditissimo discorso, bevendo in onore del Re e della Regina d'Italia, del presidente della Repubblica francese, dei commissari esteri e di tutte le autorità torinesi.

La musica alternava la Marcia reale e la Marsigliese fra grandi applausi.

Congresso degli architetti. — Il Comitato generale di organizzazione del IX Congresso intenazionale degli architetti, che si terrà in Roma dal 2 al 12 ottobre, ne ha fissato il programma definitivo.

Siccome i precedenti Congressi sono stati molto affollati, il Comitato di Parigi, al fine di assicurare che le deliberazioni, che fossero prese, rispecchiassero fedelmente l'opinione della classe, ha voluto l'iscrizione esclusivamente a coloro, che esercitano effettivamente l'arte dell'architettura.

I temi, che furono oggetto delle discussioni, toccano solo argomenti che interessano ugualmente tutti i paesi e sui medesimi sono già state presentate importantissime relazioni provenienti da parecchie nazioni estere.

Tutti i Governi, le Associazioni di architettura del mondo si sono interessate particolarmente al Congresso, al quale interverranno delegati speciali.

Anche il Governo britannico, non solito ad intervenire ufficialmente ai Congressi, si fa, questa volta, rappresentare.

E già fin d'ora è stato annunciato l'arrivo dal Giappone di uno speciale inviato dell'Istituto imperiale degli architetti.

Grazie all'interessamento del Governo, del Municipio, saranno fatte ai congressisti speciali accoglienze e festeggiamenti.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* è partita da Yokohama per Atsuta. — L'*Etruria* è giunta a Rio de Janeiro — L'*Etna* è partita da Stoccolma per Swinemunde.

Marina mercantile. — Il *Bologna*, della Società Italia, ha proseguito da Dacar per Genova. — L'*Oceania*, della Veloce, è partito da Napoli per New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 6. — Il nuovo ambasciatore ottomano, Rifaat Pascià, è giunto oggi ed ha fatto visita al ministro degli esteri, De Selves, nel pomeriggio.

BELGRADO, 6. — Il Re Pietro ed il principe ereditario sono arrivati qui oggi, di ritorno da Peterhof.

SHANGHAI, 6. — La carestia e l'inondazione hanno arrecato danni a Shanghai. Si valuta a 100,000 il numero dei morti. La miseria regna ovunque.

Sullo Yang-Tse gli scampati vivono nei boschi e nelle campagne cibandosi di erbe, radici e foglie.

SALONICCO, 6. — Numerosi casi di colera sono stati constatati fra le truppe che si trovano in quarentena a Clazomene. Anche parecchi ufficiali sono morti.

Pure ad Uskub sono stati verificati 55 casi, di cui 27 mortali; a Monastir 47, di cui 32 mortali; a Berat 8 casi; a Okrida 3; a Gumendje 4; a Prizrend 2 decessi.

Quarantasei persone sono fuggite dal luogo di quarantena di Krivolak.

DUREN, 6. — Alle ore 3 pomeridiane d'oggi sono state qui avvertite scosse di terremoto abbastanza forti. Anche ad Aquisgrana, Eschweiler e nei dintorni i quadri ed i mobili vennero messi in movimento.

La notte scorsa, scosse di terremoto sono state avvertite nei dintorni di Stuttgart.

Non si ha a lamentare alcun danno.

DOVER, 6. — Il nuotatore Burgess è riuscito a compiere in ventitre ore la traversata della Manica da Dover al Capo Cris-Nez.

COSTANTINOPOLI, 7. — Il ministro della guerra ha acconsentito in massima alla riduzione del bilancio della guerra. Tre funzionari del Ministero della guerra studiano, d'accordo col ministro delle finanze, la possibilità di sopprimere alcuni crediti.

Il Debito pubblico ha informato il ministro delle finanze che ridurrebbe di circa 200,000 lire turche le spese di quella amministrazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

6 settembre 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.24.
Termometro centigrado al nord	31.8.
Tensione del vapore, in mm	10.82.
Umidità relativa a mezzodì	31
Vento a mezzodì	S.
Velocità in km	3.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32.2.
	minimo 19.0.
Pioggia, in mm	—

6 settembre 1911.

In Europa: pressione massima di 769 sulla Francia settentrionale e Belgio, minima di 754 a Pietroburgo.

In Italia nelle 24 ore: barometro risalito, fino a 3 mm. sull'Abruzzo; temperatura ancora aumentata.

Barometro: livellato tra 765 e 764.

Probabilità: venti deboli tra nord e levante; ancora cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 settembre 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 1	23 8
Genova	sereno	calmo	29 1	23 0
Spezia	sereno	calmo	27 5	18 6
Cuneo	sereno	—	32 1	20 8
Torino	sereno	—	31 1	21 0
Alessandria	sereno	—	33 9	18 0
Novara	sereno	—	35 0	18 4
Domodossola	sereno	—	27 7	13 7
Pavia	sereno	—	34 8	15 0
Milano	sereno	—	35 1	20 4
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	30 1	23 5
Brescia	sereno	—	31 0	20 5
Cremona	sereno	—	33 1	20 6
Mantova	sereno	—	31 8	20 8
Verona	sereno	—	33 5	13 5
Belluno	1/4 coperto	—	31 6	16 2
Udine	3/4 coperto	—	32 0	20 5
Treviso	caliginoso	—	33 1	20 4
Venezia	1/4 coperto	calmo	30 4	20 6
Padova	sereno	—	30 5	19 3
Rovigo	nebbioso	—	33 7	19 6
Piacenza	sereno	—	32 1	19 4
Parma	sereno	—	32 7	20 5
Reggio Emilia	sereno	—	31 6	20 3
Modena	sereno	—	31 6	21 4
Ferrara	nebbioso	—	31 8	20 5
Bologna	sereno	—	31 6	24 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	30 8	14 2
Pesaro	sereno	calmo	29 5	14 0
Ancona	sereno	calmo	28 5	16 1
Urbino	sereno	—	28 0	20 5
Macerata	sereno	—	29 5	22 4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	32 5	17 5
Camerino	sereno	—	29 0	19 1
Lucca	1/4 coperto	—	28 4	19 9
Pisa	1/4 coperto	—	30 0	17 3
Livorno	sereno	mosso	28 6	21 0
Firenze	nebbioso	—	32 0	19 4
Arezzo	sereno	—	32 2	18 0
Siena	sereno	—	29 3	18 6
Grosseto	sereno	—	33 0	17 8
Roma	sereno	—	32 1	19 0
Teramo	sereno	—	32 3	18 2
Chieti	sereno	—	28 4	20 3
Aquila	sereno	—	31 9	15 7
Agnone	sereno	—	30 9	17 6
Foggia	sereno	—	33 0	18 2
Bari	sereno	calmo	27 2	20 5
Lecce	sereno	—	29 2	21 4
Caserta	sereno	—	31 8	17 9
Napoli	sereno	calmo	29 4	21 9
Benevento	sereno		33 6	16 8
Avellino	sereno	—	29 6	11 3
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	28 4	17 1
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	25 2	14 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	28 2	25 1
Palermo	sereno	calmo	29 6	17 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 3	22 1
Caltanissetta	sereno		26 0	19 7
Messina	1/4 coperto	calmo	29 0	23 3
Catania	sereno	calmo	29 9	20 2
Siracusa	sereno	mosso	28 8	19 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	31 0	20 0
Sassari	sereno	—	28 0	20 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*